

# COMUNE DI LORIA

Provincia di Treviso

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2021*

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| CAPO I -     | DISPOSIZIONI GENERALI .....   | 6  |
| Articolo 1.  | Ambito di applicazione .....  | 6  |
| Articolo 2.  | Oggetto del Servizio di Polizia Rurale .....  | 6  |
| Articolo 3.  | Organi preposti al servizio di Polizia Rurale .....   | 6  |
| Articolo 4.  | Ordinanze del Sindaco - Autorità competente – Procedura sanzionatoria.....                      | 6  |
| CAPO II –    | PASCOLO DI ANIMALI – CACCIA E PESCA.....  | 6  |
| Articolo 5.  | Pascolo degli animali .....   | 6  |
| Articolo 6.  | Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati .....                           | 6  |
| Articolo 7.  | Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie .....                         | 7  |
| Articolo 8.  | Esercizio di caccia, pesca e raccolta di funghi e lumache.....                                  | 7  |
| CAPO III -   | FABBRICATI E CASE COLONICHE – GESTIONE AREE.....  | 7  |
| Articolo 9.  | Costruzione di fabbricati - Aspetti Urbanistici.....  | 7  |
| Articolo 10. | Igiene di fabbricati in genere e strutture rurali .....   | 7  |
| Articolo 11. | Pulizia e gestione dei terreni .....  | 8  |
| Articolo 12. | Prevenzione incendi – accensione di fuochi .....  | 8  |
| Articolo 13. | Depositi di esplosivi e infiammabili.....   | 8  |
| Articolo 14. | Acque piovane .....   | 9  |
| Articolo 15. | Fognature .....   | 9  |
| Articolo 16. | Stalle, concimaie e fienili - igiene degli animali .....  | 9  |
| Articolo 17. | Attività apistica.....  | 10 |
| CAPO IV -    | STRADE PODERALI E AGRARIE .....   | 10 |
| Articolo 18. | Definizioni.....  | 10 |
| Articolo 19. | Tutela delle strade.....  | 11 |
| Articolo 20. | Divieti di circolazione e sosta.....  | 11 |
| Articolo 21. | Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada .....  | 11 |
| CAPO V –     | FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE .                | 11 |
| Articolo 22. | Definizioni.....  | 11 |
| Articolo 23. | Distanze .....  | 12 |
| Articolo 24. | Divieti assoluti e permessi.....  | 13 |
| Articolo 25. | Manutenzione ed esercizio - dilavamento dei terreni - prevenzione ed interventi .....           | 13 |
| Articolo 26. | Tombinamento di fossi .....   | 14 |
| Articolo 27. | Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi..... | 14 |
| Articolo 28. | Sbarramenti irrigui provvisori .....  | 15 |
| Articolo 29. | Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee.....  | 15 |
| Articolo 30. | Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....   | 15 |
| Articolo 31. | Espurgo di fossi e canali .....   | 15 |
| Articolo 32. | Distanze per alberi e colture superiori al metro di altezza.....                                | 16 |
| Articolo 33. | Divieto di abbandono rifiuti vegetali.....  | 16 |
| Articolo 34. | Recisione di rami protesi.....  | 16 |

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| Articolo 35. | Aratura dei terreni e pulizia dei terreni non coltivati o abbandonati.....   | 17 |
| Articolo 36. | Irrigazione .....  | 17 |
| CAPO VI –    | MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL’AGRICOLTURA.....   | 17 |
| Articolo 37. | Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria .....   | 17 |
| Articolo 38. | Divieto della vendita ambulante di piante e sementi .....  | 18 |
| Articolo 39. | Cartelli per esche avvelenate.....   | 18 |
| CAPO VII –   | USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE.....   | 18 |
| Articolo 40. | Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari .....   | 18 |
| Articolo 41. | Definizioni.....   | 19 |
| Articolo 42. | Obblighi nella difesa fitosanitaria .....  | 21 |
| Articolo 43. | Registrazioni e documenti riguardanti l’uso dei prodotti fitosanitari .....  | 21 |
| Articolo 44. | Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....   | 22 |
| Articolo 45. | Gestione prodotti fitosanitari .....   | 22 |
| Articolo 46. | Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione .....   | 22 |
| Articolo 47. | Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari .....  | 23 |
| Articolo 48. | Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....   | 23 |
| Articolo 49. | Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata. ....   | 24 |
| Articolo 50. | Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili .....  | 26 |
| Articolo 51. | Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie .....   | 27 |
| Articolo 52. | Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde) .....  | 27 |
| Articolo 53. | Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.) .....  | 28 |
| Articolo 54. | Altri obblighi di informazione .....   | 28 |
| Articolo 55. | Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali .....   | 28 |
| Articolo 56. | Gestione rimanenze prodotti fitosanitari .....   | 29 |
| Articolo 57. | Sanzioni e azioni di controllo .....   | 29 |
| Articolo 58. | Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio .....  | 29 |
| Articolo 59. | Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni .....  | 30 |
| Articolo 60. | Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione – fac simile dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione .. | 30 |
| CAPO VIII –  | MALATTIE DEL BESTIAME E BENESSERE ANIMALE .....  | 33 |
| Articolo 61. | Definizioni ed ambito di applicazione.....   | 33 |
| Articolo 62. | Profili istituzionali e normative applicabili .....  | 33 |
| Articolo 63. | Detenzione e maltrattamento di animali .....   | 34 |
| Articolo 64. | Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica .....   | 35 |
| Articolo 65. | Cattura di animali vaganti e/o pericolosi .....  | 35 |

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| Articolo 66.  | Animali sinantropi .....   | 35 |
| Articolo 67.  | Avvelenamenti.....   | 35 |
| Articolo 68.  | Esposizione e commercializzazione di animali.....  | 36 |
| Articolo 69.  | Mostre, fiere, esposizioni e circhi .....  | 36 |
| Articolo 70.  | Smaltimento di carcasse di animali .....   | 37 |
| Articolo 71.  | Animali d'affezione nei luoghi e nei locali pubblici e/o aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblico.....   | 37 |
| Articolo 72.  | Pet-therapy .....  | 37 |
| Articolo 73.  | Detenzione di equidi.....  | 38 |
| Articolo 74.  | Anagrafe canina e strutture di ricovero .....  | 38 |
| Articolo 75.  | Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico .....  | 39 |
| Articolo 76.  | Gatti e colonie feline.....  | 39 |
| Articolo 77.  | Volatili d'affezione o da compagnia .....  | 39 |
| Articolo 78.  | Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari .....  | 40 |
| Articolo 79.  | Animali di acqua dolce e di mare .....   | 40 |
| Articolo 80.  | Altri animali a scopo di affezione e compagnia .....   | 40 |
| Articolo 81.  | Animali da reddito in allevamento a carattere familiare.....   | 40 |
| Articolo 82.  | Disinfezione - Disinfestazione – Derattizzazione .....   | 41 |
| Articolo 83.  | Api e insetti impollinatori .....  | 41 |
| Articolo 84.  | Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali.....  | 42 |
| Articolo 85.  | Misure contro la proliferazione dei ratti .....  | 43 |
| Articolo 86.  | Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane .....   | 43 |
| Articolo 87.  | Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati.....  | 44 |
| Articolo 88.  | Colombi ed altri volatili nei centri abitati .....   | 44 |
| Articolo 89.  | Inconvenienti igienici.....  | 45 |
| Articolo 90.  | Obbligo di denuncia malattie infettive .....   | 45 |
| Articolo 91.  | Abbeveratoi per animali / fontane pubbliche.....   | 45 |
| Articolo 92.  | Isolamento per malattie contagiose .....   | 45 |
| Articolo 93.  | Igiene degli animali nelle stalle.....   | 45 |
| CAPO IX –     | DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI, DEI MATERIALI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE COMPRESIVA DEL PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA..... | 46 |
| Articolo 94.  | Finalità, criteri generali e definizioni. ....   | 46 |
| Articolo 95.  | Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.....   | 46 |
| Articolo 96.  | Divieti di utilizzazione dei liquami.....  | 47 |
| Articolo 97.  | Divieti stagionali .....   | 48 |
| Articolo 98.  | Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue .....  | 50 |
| Articolo 99.  | Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione.....   | 51 |
| Articolo 100. | Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.....  | 53 |
| Articolo 101. | Stoccaggio dei materiali palabili.....   | 53 |

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Articolo 102. | Accumulo temporaneo di letami .....   | 54 |
| Articolo 103. | Stoccaggio dei materiali non palabili .....   | 55 |
| Articolo 104. | Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno ..... | 57 |
| Articolo 105. | Produzione del digestato.....   | 57 |
| Articolo 106. | Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica .....       | 58 |
| Articolo 107. | Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto .....                      | 58 |
| Articolo 108. | Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato.....                               | 59 |
| Articolo 109. | Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato .....                          | 59 |
| Articolo 110. | Produzione del digestato agrozootecnico .....   | 60 |
| Articolo 111. | Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale.....                               | 60 |
| Articolo 112. | Produzione del digestato agroindustriale .....  | 61 |
| Articolo 113. | Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato .....                                | 61 |
| Articolo 114. | Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato.....               | 61 |
| Articolo 115. | Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) .....                             | 62 |
| Articolo 116. | Registrazione delle concimazioni.....   | 63 |
| Articolo 117. | Trasporto .....   | 64 |
| Articolo 118. | Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue .....                  | 65 |
| Articolo 119. | Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue .....                              | 65 |
| Articolo 120. | Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue.....               | 65 |
| Articolo 121. | Stoccaggio delle acque reflue.....  | 66 |
| Articolo 122. | Esclusioni .....  | 66 |
| Articolo 123. | Dosi di applicazione.....   | 66 |
| Articolo 124. | Ulteriori prescrizioni.....   | 66 |
| CAPO X –      | RISPETTO SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI.....                                      | 67 |
| Articolo 125. | Colture Agrarie - Limitazioni .....   | 67 |
| Articolo 126. | Atti vietati sulle strade e sul terreno.....  | 67 |
| Articolo 127. | Uso e smaltimento del cemento amianto (eternit) .....                                     | 67 |
| Articolo 128. | Utilizzazione di inerti.....  | 67 |
| Articolo 129. | Emissione di odori molesti.....   | 68 |
| Articolo 130. | Detenzione di animali da cortile.....   | 68 |
| Articolo 131. | Norme relative ai comuni pericoli.....  | 68 |
| CAPO XI -     | SANZIONI .....  | 68 |
| Articolo 132. | Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione.....                          | 68 |
| Articolo 133. | Accertamento delle sanzioni .....   | 69 |
| Articolo 134. | Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio .....  | 69 |
| Articolo 135. | Omessa ottemperanza alle ordinanze.....   | 69 |
| Articolo 136. | Sequestro e custodia di cose .....  | 69 |
| Articolo 137. | Sospensione dell'autorizzazione o della concessione o del titolo equivalente.....         | 69 |
| CAPO XII -    | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....   | 70 |
| Articolo 138. | Entrata in vigore del Regolamento.....  | 70 |

ALLEGATI:

allegato **F.1:** *PLANIMETRIA USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI / territorio nord 1.5000.*

allegato **F.2:** *PLANIMETRIA USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI / territorio sud 1.5000.*

allegato **R:** *PLANIMETRIA ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA – 1.10000.*

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per le aree presenti nel territorio del comune di Loria facenti parte la zona rurale, nel rispetto delle normative Statali, Regionali e Comunali, nonché delle norme sanitarie, di prevenzione incendi, dalle norme di attuazione contenute nel P.R.G. comunale, e da quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazione ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema, della rete di scolo delle acque, nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

### **Articolo 2. Oggetto del Servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti applicabili nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

### **Articolo 3. Organi preposti al servizio di Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale e da altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

### **Articolo 4. Ordinanze del Sindaco - Autorità competente – Procedura sanzionatoria**

Al Sindaco, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e, per l'esecuzione di tali ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'art 107 del Testo Unico enti locali.

Le sanzioni per violazioni alle norme del presente regolamento saranno applicate con la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

## **CAPO II – PASCOLO DI ANIMALI – CACCIA E PESCA**

### **Articolo 5. Pascolo degli animali**

Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace o da idonei impianti tecnologici (linea di corrente elettrica a bassa tensione), in modo da impedirne lo sbandamento con conseguenti danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o pericolo per la viabilità.

### **Articolo 6. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati**

Per il pascolo di bestiame su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune previo pagamento delle somme di volta in volta determinate dalla Giunta Comunale avendo riguardo all'estensione dell'area adibita a pascolo ed al periodo autorizzato.

Il Sindaco, per ragioni di pubblica sicurezza, potrà impedire il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti ed alla pubblica incolumità. Il transito è vietato nelle ore notturne o in condizione di scarsa visibilità.

#### **Articolo 7. Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie**

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade o ai mezzi in transito.

Nel transitare sulle strade la mandria non dovrà comunque occupare uno spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

I transiti dovranno essere effettuati in ore diurne.

Del transito dovrà essere dato avviso preventivo all'Ufficio di Polizia Locale almeno due giorni prima dell'attraversamento.

#### **Articolo 8. Esercizio di caccia, pesca e raccolta di funghi e lumache**

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti applicabili in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

La cattura di rane e lumache è consentita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 15.11.1974, n. 53 e successive modificazioni.

La raccolta di piante o parti di piante in aree sottoposte al vincolo idrogeologico della regione è consentita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 15.11.1974, n. 53 e successive modificazioni.

La raccolta di funghi è consentita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 19.8.1996, n. 23 e s.m.i.

Per la caccia valgono, oltre ai principi generali e disposizioni di cui alle leggi vigenti, anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

### **CAPO III - FABBRICATI E CASE COLONICHE – GESTIONE AREE**

#### **Articolo 9. Costruzione di fabbricati - Aspetti Urbanistici**

Per la costruzione e l'ampliamento di case rurali, stalle ed altri fabbricati rurali occorre acquisire il relativo permesso a costruire rilasciato dal Responsabile Ufficio Tecnico del comune nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio vigente e delle Norme Tecniche Operative del P.R.C. Comunale.

#### **Articolo 10. Igiene di fabbricati in genere e strutture rurali**

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie ed ogni altro fabbricato o struttura rurale, nonché ogni altro fabbricato e relativa area di pertinenza presente nel territorio comunale, devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, al fine di assicurare una adeguata tutela delle esigenze generali di qualità ambientale del territorio nonché di igiene e salute pubblica.

Le abitazioni possono accumulare rifiuti solidi-urbani "umidi" in platee o concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di compost o ammendante organico.

Il Sindaco interviene con provvedimenti prescrittivi qualora il degrado delle abitazioni e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi l'igiene o la sicurezza pubblica.

Il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata una sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Comune con apposita ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dovrà intimare l'adeguamento o il ripristino e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro. Trascorsi tali termini l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

## **Articolo 11. Pulizia e gestione dei terreni**

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare le aree di pertinenza dei fabbricati ed i terreni incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, le aree di pertinenza dei fabbricati ed i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti.

In caso di inosservanza delle norme di cui al comma precedente, qualora si generino pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di insorgere di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con apposita ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

## **Articolo 12. Prevenzione incendi – accensione di fuochi**

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della disciplina normativa vigente, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alla normativa vigente in materia.

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi"; gli stessi dovranno essere sottoposti a visite ispettive con la periodicità prevista per gli specifici impianti.

Nella stagione estiva viene fatto divieto di bruciare stoppie e accendere fuochi onde evitare l'innescio del fuoco alle colture e ai depositi di foraggi o al sottobosco.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, l'accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici.

L'attività di bruciatura è comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose e potrà avvenire:

- sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali;
- utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità e nella misura massima giornaliera di 3,00 m steri per ettaro (corrispondenti a un 3 m<sup>3</sup>/ha di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri).

Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Deve essere rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.

Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composter, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l'opportuno tritamento, possono essere sotterrati con l'aratura.

È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento.

È sempre vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto (plastica, nylon, carta, cartone, pneumatici, ecc.).

## **Articolo 13. Depositi di esplosivi e infiammabili**

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e relative successive modifiche ed integrazioni, nonché dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937, è vietato detenere nelle abitazioni o in altri luoghi materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti.

La detenzione autorizzata dei materiali di cui la presente articolo deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza applicabili in materia.

L'accertamento delle violazioni del presente articolo comporta la denuncia dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 14. Acque piovane**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali e comunque di tutti i fabbricati in generale e relative aree di pertinenza, devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, le stesse potranno, là dove autorizzato, essere raccolte in vasche chiuse per il loro riutilizzo nelle annaffiature estive degli orti e dei giardini; dovranno comunque essere separate dalle acque provenienti da scarichi domestici.

Le suddette acque non dovranno defluire su strade di pubblico passaggio né essere convogliate sulla fognatura pubblica, ma essere smaltite direttamente nella proprietà privata.

Le opere inerenti gli accessi e le aree di pertinenza esterne ai fabbricati, vanno previste con pavimentazioni di tipo drenanti oltre l'indice di permeabilità del suolo stabilito dal PI e RE vigente e devono essere realizzate con soluzioni tecniche necessarie affinché le acque meteoriche vengano smaltite direttamente sul suolo privato, senza recare pregiudizio idraulico alla viabilità esistente (allagamenti, ristagni d'acqua, impedimento del naturale deflusso delle acque, ecc.), con conseguente pericolo per la circolazione stradale.

La quota finale delle aree esterne (cortili, parcheggi, aree di manovra, aree verdi, ecc.) deve essere mantenuta allo stesso livello della banchina stradale, con idonea pendenza verso la proprietà privata o dotate di adeguata canaletta in caso di terreni privati in rilevato rispetto alla sede stradale; la finitura deve essere preferibilmente di tipo permeabile (betonelle amovibili, materiale stabilizzato o ecocompatibile, ecc.) onde evitare imbrattamento della sede stradale stessa.

In caso di accertate situazioni difformi a quanto sopra prescritto, l'Amministrazione provvederà a diffidare i proprietari all'adeguamento entro congruo termine.

In caso di inerzia del diffidato si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa.

#### **Articolo 15. Fognature**

Qualora l'abitazione non sia servita da fognatura, le acque di scarico bianche e nere prodotte devono essere gestite tramite l'installazione di una vasca Imhoff o similare, prima di essere allontanate per sub-irrigazione, oppure devono confluire in una vasca di stoccaggio a tenuta prima dello smaltimento, che deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità alle norme vigenti; in caso di vasca a tenuta stagna è cura del proprietario tenere un registro aggiornato sugli svuotamenti avvenuti da parte di ditte autorizzate, ai fini dei controlli degli organi di polizia locale.

#### **Articolo 16. Stalle, concimaie e fienili - igiene degli animali**

Le stalle e le concimaie debbono essere costruite e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

È vietato lasciare giacenze di rifiuti solidi urbani ed assimilabili in prossimità dell'abitazione, delle unità di allevamento e delle pertinenze (fienili, depositi). I rifiuti industriali compresi i rifiuti sanitari possono essere stoccati in un unico luogo per un tempo utile fino allo smaltimento mediante ditte autorizzate che deve avvenire secondo norma.

La gestione compreso il trasporto degli effluenti d'allevamento dovrà avvenire secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per lo spargimento di liquami, letame, pollina ed altre sostanze organiche ad uso fertirrigazione e concimazione fondi agricoli.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile con bordo o spalletta sufficientemente alta da impedire lo sbordo del letame o liquame in esso contenuto, le stesse saranno posizionate ad idonea distanza dai corsi d'acqua e realizzate in conformità alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Spetterà alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Come per le concimaie, i silos per la fermentazione del mais ceroso devono essere mantenuti in perfetta efficienza, in relazione all'uso specifico a cui è deputata tale struttura, tale da non arrecare disagi di ordine igienico.

Per le distanze minime dai confini di proprietà, dalle zone non agricole e dai fabbricati si richiama quanto previsto dalle norme tecniche operative del Piano degli Interventi e del Regolamento Edilizio vigente.

Le stalle in genere devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di sanità e di igiene.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

## **Articolo 17. Attività apistica**

La disciplina dell'attività apistica è contenuta dal Codice Civile e nella L.R. 18 aprile 1994, n. 23 come modificata dalla L.R. n. 41 del 6 dicembre 2017. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia alla competente Azienda Sanitaria e per conoscenza al Comune nei termini previsti dalla normativa regionale di riferimento.

I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento regionale degli alveari devono comunicarlo al Comune ed all'azienda sanitaria almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente.

Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone e animali. Più nello specifico, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito (distanza misurata dal ciglio della banchina stradale), a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private e ad una distanza di venticinque metri dalle abitazioni.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se sono interposti muri, siepi o altri ripari di altezza non inferiore a due metri ed estesi per almeno tre metri (L.R. 23/1994, art. 9). Ove vi sia il consenso dei proprietari del fondo o dell'abitazione confinante, tali distanze non sono vincolanti. Tale consenso va esplicitato in una dichiarazione congiunta sottoscritta dal titolare del fondo, dai confinanti e dall'apicoltore.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede dell'apiario di partenza ed il numero di alveari. Devono lasciare il Comune nei mesi di agosto e settembre, quando non essendoci fioriture importanti, si possono verificare fenomeni di saccheggio per mancanza di cibo.

Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari da altri Comuni deve darne comunicazione al Sindaco con preavviso di cinque giorni pena l'applicazione delle sanzioni previste.

## **CAPO IV - STRADE PODERALI E AGRARIE**

### **Articolo 18. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) strada podereale o interpodereale o vicinale: la strada costituita mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione. Essa è pubblica allorché adduce a luoghi pubblici di interesse generale e venga utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.º 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela previsti dal codice della strada;
- b) strada agraria: una strada interpodereale vicinale, destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine. Essa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere pubblico, a meno che oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini. Il carattere di strada pubblica è attribuito dal Comune mediante un apposito provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulterà sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile;
- c) vicinale: entrambe le strade di cui ai precedenti punti;
- d) passo carrabile: un accesso ad un'area laterale alla strada vicinale, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli;
- e) circolazione esercitata per ragioni di servizio: quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
- f) circolazione esercitata per ragioni di lavoro: quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari, attività estrattive e conferimento R.S.U. in impianti definiti.
- g) ciglio: il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna, ovvero in assenza del precedente elemento, ove applicabile, il confine stradale come definito dall'art. 3 comma 1, punto 10) del codice della strada.

## **Articolo 19. Tutela delle strade**

La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti; nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 valide per le strade comunali.

La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private vicinali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza. Lungo le strade interpoderali l'accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali devono tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.

I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali private, devono conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro proveniente da siepi o alberi di proprietà.

## **Articolo 20. Divieti di circolazione e sosta**

Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nonché per garantire l'incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro – silvopastorale, o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e sui percorsi naturalistici.

## **Articolo 21. Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada**

Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui al precedente articolo i mezzi utilizzati per ragioni di servizio o di lavoro. È altresì consentita la circolazione con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiali, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

È inoltre ammessa la circolazione effettuata dai cacciatori muniti di licenza nel territorio della riserva di caccia del Comune, dove istituita con formale provvedimento, per le seguenti attività: censimenti notturni e diurni, lanci della selvaggina, manutenzione e rifornimenti d'acqua delle vasche, spostamenti durante le battute di caccia, raggiungimento di capanne ed altane.

Nel caso di manifestazioni e di gare il Comune, salve le competenze di altri enti in materia, su richiesta degli organizzatori può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive ricreative ed agonistiche, disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.

L'ufficio comunale preposto, tenuto conto della tipologia di manifestazione autorizzata, delle modalità di svolgimento della stessa, dell'affluenza di veicoli e persone previste dagli organizzatori, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, dispone il versamento da parte degli organizzatori di una cauzione idonea al ripristino dello stato dei luoghi. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la restituzione della cauzione è subordinata all'esito positivo delle verifiche.

Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate, consegue in capo agli organizzatori della manifestazione ed in solido, ove individuati, con i partecipanti alla medesima, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente ufficio comunale adotterà in merito. Al medesimo obbligo soggiace anche l'organizzatore che autorizzato, a seguito della manifestazione svolta, risulti aver prodotto danni superiori a quelli riparabili utilizzando la cauzione versata.

## **CAPO V – FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - TOMBINATURE**

### **Articolo 22. Definizioni**

Il presente Regolamento definisce inoltre gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà

pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.

Per "scoline" si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l'acqua in eccesso.

Per "fossi" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per "capofossi" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

Per "ciglio" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

Per "piede arginale" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

Per "tombinamento" si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per "alveo" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

### **Articolo 23. Distanze**

Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 1 metro a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.

Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

Eventuali opere da realizzare in prossimità della rete di scolo privata devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa, e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili e previa autorizzazione da parte degli Enti competenti.

Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale e comunque in conformità con quanto previsto dalle norme del vigente codice della strada; l'amministrazione comunale ha facoltà in relazione al tipo di strada e al contesto esistente di valutare distanze inferiori a quanto sopra stabilito nel rispetto comunque della circolazione stradale.

Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

- a) m 2 dal ciglio dei capofossi;
- b) m 1 dal ciglio dei fossi.

È auspicabile che le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste da presente articolo.

È fatto obbligo ai proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua demaniali o consorziali di lasciare libere le fasce di rispetto, di almeno metri 4 misurati dal ciglio superiore del canale, per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali incaricate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo necessità al fine di assicurare nel tempo la funzionalità irrigua/scolante; il consorzio procederà per le suddette manutenzioni a transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari.

## **Articolo 24. Divieti assoluti e permessi**

Nei fossi privati è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- b) ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 metri (salvo casi particolari valutati dall'Amministrazione comunale), o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

## **Articolo 25. Manutenzione ed esercizio - dilavamento dei terreni - prevenzione ed interventi**

I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

È auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapet), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.

Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi o scoline che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
- c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi o scoline, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni;
- d) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi o scoline;
- e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste dal presente regolamento;
- i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- j) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi o nelle scoline provocandone l'intasamento.

Sarà pertanto cura del proprietario e del conduttore di terreni situati soprattutto in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo pertanto di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Laddove la situazione si appalesi anche con riferimento alla situazione meteorologica avversa eventualmente prevista, di rischio per le persone o i beni sia pubblici che privati, il Comune con propria ordinanza può prescrivere opere di somma urgenza da effettuarsi nel termine temporale ritenuto congruo ad evitare o limitare i danni previsti, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ciò anche in assenza di formale contestazione di violazioni amministrative relative alle presenti disposizioni regolamentari.

## **Articolo 26. Tombinamento di fossi**

Le tombinature potranno essere effettuate previa autorizzazione dell'ente proprietario del canale o, in caso di proprietà privata, previo assenso dell'Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto stabilito all'art.24, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

I tombinamenti ed eventuali sovrastanti pavimentazioni, da effettuarsi con materiali di tipo drenante, sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale;

Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza, è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica competente, a cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata da documentazione progettuale a firma di tecnico abilitato.

## **Articolo 27. Sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi**

L'Amministrazione Comunale tramite i competenti uffici verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.

Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere pubbliche urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al Comune o ai diretti beneficiari dell'intervento. Ai sensi dell'Art.913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Per i fossi adiacenti alle strade pubbliche o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 24, 25, 26, con ordinanza del Responsabile del Settore comunale competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazione agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di autorizzazione da parte del Comune.

Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

### **Articolo 28. Sbarramenti irrigui provvisori**

In deroga a quanto previsto al precedente art. 24, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo, siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
  - b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
  - c) alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
  - d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.
- La comunicazione sopracitata ha validità stagionale.

### **Articolo 29. Prelievi di acque correnti e di acque sotterranee**

Eventuali prelievi di acque correnti da canali non sono consentiti, se non previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

### **Articolo 30. Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi a monte, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origini. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

I proprietari ed i conduttori di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni (arature o altro) o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse. L'attuazione del presente articolo non necessita dell'emissione dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle strade.

Accertata la violazione da parte degli agenti di polizia locale o dagli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni dieci dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

### **Articolo 31. Espurgo di fossi e canali**

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto divieto di interrompere la continuità di fossi o canali. Tali fossi o canali devono essere tenuti, a cura dei proprietari, costantemente in efficienza e sgombri, in maniera che, anche in caso di piogge continue o eventi calamitosi (piene), il deflusso delle acque si verifichi il più possibile senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali strade contigue.

In caso di eliminazione o danneggiamento dei fossati preesistenti, o di terreni che confluiscono l'acqua piovana direttamente sulla pubblica via, è fatto obbligo ai proprietari di procedere tempestivamente al ripristino dei fossati o alla loro nuova realizzazione.

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno avere diametro adeguato alla portata massima del canale comunque similari alla larghezza del fosso-canale per evitare strozzature. Qualora di lunghezza superiore a metri lineari otto, devono essere dotati di adeguate opere di ispezione che ne consentano l'agevole manutenzione e pulizia.

I fossi delle strade vicinali e rurali devono essere mantenuti in idoneo stato di pulizia e funzionalità a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere al loro espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi di scolo privati che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati.

### **Articolo 32. Distanze per alberi e colture superiori al metro di altezza**

Per il buon mantenimento della funzione di scolo di fossi o canali, le piante o le colture arboree o cerealicole devono essere poste ad una distanza minima di 1 metro da ciglio del fosso o del canale, salvo maggiori restrizioni stabilite dai precedenti articoli.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, deve essere rispettata la distanza di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi non ad alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, le colture arboree che superino il metro in altezza, siepi vive, ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro dai confini di proprietà e di almeno 1 metro dalle banchine stradali nei tratti stradali rettilinei.

I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali in corrispondenza di intersezioni a raso, alle fasce di rispetto art. 16 C.d.S. o in corrispondenza di curve art. 17 C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 dovranno mantenere un arretramento delle piante o colture di altezza superiore ad un metro tale da non costituire pericolo alla circolazione in relazione all'ampiezza della curvatura ed alla necessità di visibilità in corrispondenza degli incroci a raso.

È vietata la semina nella fascia di 1 metro che si estende oltre la carreggiata nei casi di rettilineo; nelle intersezioni stradali e nelle curve va osservato obbligatoriamente il divieto di semina sulla fascia di rispetto generata dal triangolo di visibilità prevista dal codice della strada.

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art.1 del R.D. 08.12.33 n. 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, per le parti interessanti la presente regolamentazione

### **Articolo 33. Divieto di abbandono rifiuti vegetali**

È fatto assoluto divieto ai proprietari o altri aventi titolo su giardini o simili di abbandonare erba da sfalcio o residui da potature o altri residui vegetali lungo le strade, nelle canalette o nei fossati stradali, nei corsi d'acqua o in qualsiasi altra area pubblica.

Eventuali cumuli del predetto materiale vegetale al fine del ricavo di compost devono rispettare le distanze previste dai confini di altre proprietà.

### **Articolo 34. Recisione di rami protesi**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe o arbusti e quant'altro proviene da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si prendono oltre il confine stradale e fino ad un'altezza di almeno 5,50 metri dalle strade e 3,00 metri dai marciapiedi, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, non arrecare intralcio ai mezzi di maggiore ingombro, non compromettere la leggibilità della segnaletica o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dall'Amministrazione, la stessa farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente e là dove esista comprovata responsabilità, il trasgressore sarà ritenuto responsabile in solido per eventuali danni provocati a persone o a cose, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

### **Articolo 35. Aratura dei terreni e pulizia dei terreni non coltivati o abbandonati**

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi dando l'ultimo solco di aratura direttamente a confine la banchina della strada e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, rispettando la fascia di rispetto stabilita dal presente articolo.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dal bordo esterno della banchina stradale (ricreando il solco dove mancante) o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive, dei fossi e canali, il restringimento e danneggiamento delle strade.

Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente falciate a cura del proprietario del fondo.

Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni non coltivati o abbandonati è fatto obbligo di eseguire lo sfalcio della vegetazione spontanea almeno due volte all'anno, una in periodo primaverile ed una seconda in periodo autunnale.

È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade di uso pubblico, onde evitare perdite di materiale che creino imbrattamento o pericolo per la circolazione.

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni sette dalla contestazione al ripristino dello stato dei luoghi o all'esecuzione dello sfalcio, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.

### **Articolo 36. Irrigazione**

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni di qualsiasi natura o molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico consolidato nel tempo deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale stessa.

## **CAPO VI – MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

### **Articolo 37. Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria**

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.

d) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro il bruco americano (*Hyphantria Cunea* Drupy) e la processionaria del pino.

I cittadini devono segnalare la presenza dei nidi dei bruchi all'ufficio di polizia locale e/o ecologia.

L'amministrazione comunale provvederà alla disinfestazione sulle aree pubbliche; sulle aree private devono provvedere a tale obbligo, a loro totale cura e spese, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni infestati dai bruchi mediante il taglio dei rami infetti, e/o l'uso di prodotti chimici e/o naturali conformi alla normativa in materia. L'intervento dovrà essere eseguito in tempi ristretti, mentre in particolare per la processionaria del pino nel periodo invernale.

In caso d'inadempienza, dopo apposita segnalazione o diffida da parte dell'Amministrazione, si applicheranno le sanzioni previste dal presente regolamento.

### **Articolo 38. Divieto della vendita ambulante di piante e sementi**

È vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione. È concesso, previa autorizzazione Amministrativa, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

### **Articolo 39. Cartelli per esche avvelenate**

È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed al distretto ULSS competente e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali deve essere previsto per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste con cautela, esclusivamente previa autorizzazione, essendo le stesse vietate dalla L. 157/1992 di tutela della fauna.

## **CAPO VII – USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E NELLE AREE ADIACENTI AD ESSE**

### **Articolo 40. Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari**

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

Il presente Regolamento comunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.

Il Regolamento comunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta ai rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. L'Amministrazione comunale a tale scopo, annoterà nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.

L'Amministrazione comunale, sulla base del presente Regolamento, che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse, potrà in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento comunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili. Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

## **Articolo 41. Definizioni**

**1. Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

- **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

**2. Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma I) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

**3. Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).

**4. Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

**5. Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

**6. Zone di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

**7. Zone di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

**8. Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

**9. Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

**10. Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

**11. Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

**12. Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

**13. Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

**14. Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

**15. Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali** (DM n. 33 del 22.01.2018): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- PFnPE – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- PFnPO – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

**16. Buona pratica fitosanitaria:** in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi

autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo culturale e biologico.

**17. Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

**18. Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

**19. Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

**20. Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

**21. Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

**22. Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

**23. Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

**24. Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

## **Articolo 42. Obblighi nella difesa fitosanitaria**

È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

## **Articolo 43. RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari**

L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.

Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
- denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
- denominazione della coltura trattata;

- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
- avversità che ha reso necessario il trattamento;
- ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:

- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
- la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) a conservare presso il centro aziendale.

#### **Articolo 44. Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Con il presente Regolamento, come da planimetria allegata sono individuate, ai sensi dell'art. 41 – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 41, punto 13), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 41, punto 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
- le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

Le aree individuate ai sensi del primo e secondo paragrafo dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" (vedasi facsimile di dichiarazione modelli art. 60).

Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

#### **Articolo 45. Gestione prodotti fitosanitari**

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

#### **Articolo 46. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione**

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

- d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### **Articolo 47. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- c. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento comunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

#### **Articolo 48. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art.44, paragrafi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.

Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

- a. recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;
- b. in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H3001, H3012, H3023, H3044, H3105, H3116, H3127, H3148; H3159, H31710, H31811, H31912, H33013, H33114, H33215, H33416, H33517, H34018; H34119, H35020, H35121, H36022, H36123, H36224, H37025, H37126, H37227, H37328). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionale fetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;
- c. per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

d. sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.

Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.

È fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida...) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento.

Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".

Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.

Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

#### **Articolo 49. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.**

Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dall'Amministrazione comunale, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

**a.** 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 - H350 - H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.

- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

**b.** 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.

- **Nel caso di colture arboree** ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

| Ampiezza fascia di rispetto non trattata | Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura | Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50% | Additivo antideriva (*) | Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura |
|--|---|---|-------------------------|---|
| 10 metri                                 | ×   | ×   | ×                       |   |
| 10 metri                                 |   | ×   | ×                       | ×   |
| 10 metri                                 | Effettuati con irroratrici a tunnel                             |   |                         |   |

(\*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

– **Nel caso di colture erbacee** ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

| Ampiezza fascia di rispetto non trattata | Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%   | Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico - 30" | Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura |
|--|---|--|---|
| 10 metri                                 | ×   | ×  |   |
| 10 metri                                 |   | ×  | ×   |
| 10 metri                                 | Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata. |  |   |

**c. 10 metri** (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b) di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

– Nel caso di **colture arboree**:

| Ampiezza fascia di rispetto non trattata | Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura | Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50% | Additivo antideriva (*) | Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura |
|--|---|---|-------------------------|---|
| 5 metri                                  | ×   | ×   | ×                       |   |
| 5 metri                                  |   | ×   | ×                       | ×   |
| 5 metri                                  | Effettuati con irroratrici a tunnel                             |   |                         |   |

(\*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

– Nel caso di **colture erbacee**:

| Ampiezza fascia di rispetto non trattata | Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%   | Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico - 30" | Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura |
|--|---|--|---|
| 5 metri                                  | ×   | ×  |   |
| 5 metri                                  |   | ×  | ×   |
| 5 metri                                  | Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata. |  |   |

Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui al presente articolo. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe

naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

E' prescritta l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 41, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 41, punto 2).

In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 49, comma 1., lettere a) e b).

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

## **Articolo 50. Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili**

Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dall'Amministrazione comunale, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 49, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati (31) si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.

Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.

La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

### **Articolo 51. Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie**

L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:

- a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
- b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
- c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:

- i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
- la data del trattamento;
- la durata del divieto di accesso all'area trattata.

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (Figura 1) comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordate con le parti.

### **Articolo 52. Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)**

L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'informazione deve riguardare, in particolare:

- il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
- il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
- L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

### **Articolo 53. Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.)**

L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso; indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati.

Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.

Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma a.

### **Articolo 54. Altri obblighi di informazione**

Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.

Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).

Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.

L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 44 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

### **Articolo 55. Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali**

Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:

a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:

– chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;

– sempre custodito mentre è aperto;

– dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.

b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;

c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;

d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;

e. i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;

h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;

i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;

j. evitare di avere miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento;

k. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrica residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 56. Gestione rimanenze prodotti fitosanitari**

Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 57. Sanzioni e azioni di controllo**

Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.

Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:

- il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- le ULSS competenti per territorio;
- l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
- gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:

- venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
- entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;
- il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
- venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
- qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
- il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
- venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, – mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

#### **Articolo 58. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità

Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

#### **Articolo 59. Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni**

Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23 del 16 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

#### **Articolo 60. Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione – fac simile dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione**

FIGURA 1 (cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>ATTENZIONE CULTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI</b> |                                    |
| <b>SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE E FINALITA' TRATTAMENTO:</b>               |                                    |
| <b>DATA TRATTAMENTO:</b>   | <b>DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)</b> |

Al Signor SINDACO del Comune di LORIA  
PEC: [info@comuneloria.legalmail.it](mailto:info@comuneloria.legalmail.it)

All' Azienda ULSS n.2 – Marca Trevigiana  
PEC: [protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)

**Oggetto: Regolamento Comunale Polizia Rurale "uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". DICHIARAZIONE di:**

- NUOVO IMPIANTO
- REIMPIANTO
- di:
- FRUTTETO
- VIGNETO

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente a ..... via ..... C.F. ....  
in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta .....  
CUAA ..... con sede in via ..... CAP .....  
Comune ..... Prov. ..... tel. ....  
mail .....  
consapevole delle proprie responsabilità civili e penali:

DICHIARA

**1.** Di realizzare l'intervento di messa a dimora di una superficie destinata a:

- FRUTTETO
- VIGNETO

nel Comune di LORIA, in via .....

Su area censita in catasto al foglio n. ....mappali n. ....di totali mq. ....  
con decorrenza .....

**2.** Di rispettare le prescrizioni minime secondo quanto prescritto dal Regolamento del Comune di LORIA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... per quanto riguarda i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e gruppi vulnerabili.

**3.** Di essere consapevole che è facoltà dell'Autorità locale di imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole adiacenti a siti altamente sensibili, aree frequentate da gruppi vulnerabili o abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata, individuati ai sensi art. 44 comma 1, del Regolamento comunale di Polizia Rurale vigente.

Luogo ..... Data .....

IL RICHIEDENTE

.....

**Allega copia di un documento di identità in corso di validità.**

PUNTI ESPLICATIVI:

La comunicazione deve essere inviata tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presente si informa preventivamente gli Enti in indirizzo, che trattasi di colture che richiedono l'impiego di prodotti fitosanitari, disciplinati dal DLgs. n. 150 del 14/08/2012 e dal Decreto Interministeriale 22/01/2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>".

## Note

1. H300 – Letale se ingerito
2. H301 – Tossico se ingerito
3. H302 – Nocivo se ingerito
4. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
5. H310 – Letale a contatto con la pelle
6. H311 – Tossico per contatto con la pelle
7. H312 – Nocivo per contatto con la pelle
8. H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
9. H315 – Provoca irritazione cutanea
10. H317 – Può provocare una reazione allergica della pelle
11. H318 – Provoca gravi lesioni oculari
12. H319 – Provoca grave irritazione oculare
13. H330 – Letale se inalato
14. H331 – Tossico se inalato
15. H332 – Nocivo se inalato
16. H334 – Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
17. H335 – Può irritare le vie respiratorie
18. H340 - Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
19. H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
20. H350 – Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
21. H351 – Sospettato di provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
22. H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
23. H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
24. H362 – Può essere nocivo per i lattanti al seno
25. H370 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
26. H371 - Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
27. H372 – Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
28. H373 – Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessuna altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>
29. EUH208 – Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare reazione allergica
30. Getto asimmetrico – sulle barre irroratrici per le colture erbacee montato all'estremità della barra permette di limitare l'erogazione della miscela fitoiatrice soltanto al di sotto della barra stessa, con distribuzione del liquido più precisa lungo i margini del campo e riducendo la deriva verso l'esterno. L'utilizzo di ugelli di fine barra riduce la deriva del 25%.
31. Soprattutto nel caso di trattamenti a colture arboree, ma anche per colture erbacee, la deriva può essere ridotta inserendo nella fascia di rispetto barriere verticali in grado di intercettarla (siepi, alberature, frangivento artificiali). L'inserimento di barriere verticali può permettere di ridurre la deriva anche oltre il 90% con barriere ottimali. Una caratteristica particolarmente importante della barriera vegetata o artificiale è la porosità ottica, data dalla frazione di spazi vuoti, che possono farsi attraversare dalla luce. Una siepe molto fitta ha quindi una porosità molto bassa (es. ha il 5% di spazi vuoti), una siepe di media fittezza ha una porosità del 30-40%, e in assenza di siepe si considera una porosità del 100%. La porosità ottica condiziona la capacità di intercettazione della deriva e con barriere vegetate la migliore intercettazione si ha con barriere fitte, con porosità ottica inferiore al 35%. Si ricorda che l'altezza della barriera vegetale deve superare di un metro l'altezza della coltura e che qualora la barriera non raggiunga l'altezza e la porosità ottica bassa, si dovrà inserire provvisoriamente, ovvero fino al raggiungimento dell'altezza desiderata della barriera vegetale, una barriera artificiale (reti antigrandine a maglia stretta e reti anti pioggia).

Nel caso delle siepi si devono scegliere le specie ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili individuate nell'allegato tecnico 11.1 della scheda intervento PSR Veneto 2014/2020 n. 10.1.3 della DGR n. 440 del 31/03/2015 riportate di seguito per comodità. (*Berberis vulgaris* L., *Cornus mas* L., *Cornus sanguinea* L., *Coronilla emerus* L., *Cotinus coggygria* Scop., *Euonymus europaeus* L., *Hippophae rhamnoides* L., *Laburnum anagyroides* Medik., *Phillyrea angustifolia* L., *Prunus mahaleb* L., *Prunus spinosa* L., *Rhamnus catartica* L., *Rhamnus frangula* L., *Rosa Canina* L., *Salix apennina*, *Salix caprea* L., *Salix cinerea* L., *Salix elaeagnos*, *salix purpurea* L., *Salix triandra* L., *Sambucus nigra* L., *Tamarix gallica* L., *Viburnum lantana* L., *Viburnum opulus* L.), *Acer campestre* L., *Carpinus betulus* L., *Celtis australis* L., *Cercis siliquastrum* L., *Juglans regia* L., *Morus alba*, *Morus nigra* L., *Platanus x hispanica* Miinchh., *Populus alba* L., *Populus nigra* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L. *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus pubescens* Willd., *Quercus robur* L., *Quercus petraea* (Mattus.)Liebl., *Robinia pseudacacia* L., *Salix alba* L., *Tilia cordata* Mill., *Tilia platyphyllos* Scop., *Ulmus minor* Miller.

## CAPO VIII – MALATTIE DEL BESTIAME E BENESSERE ANIMALE

### Articolo 61. Definizioni ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Si definisce:

- a. animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi se detenuti per le sopra citate finalità;
- b. animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
- c. animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano da cui trae sostentamento (ad esempio: colombi di città, roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
- d. gatto libero: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;
- e. colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo;
- f. fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- g. allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
- h. commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Il presente Regolamento si applica, altresì, agli inconvenienti igienico-ambientali presenti nel territorio comunale, ossia a tutte quelle situazioni in cui fattori di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente e ledano la sicurezza e il decoro urbano.

Si definisce altresì:

- a. disinfezione: l'insieme di operazioni poste in atto per distruggere gli agenti patogeni di contaminazione (microbi e virus) presenti in un determinato ambiente;
- b. disinfestazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed all'eliminazione degli organismi animali agenti di malattia o vettori attivi e passivi (zanzare, blatte, acari, imenotteri pungitori etc.) responsabili di determinare, direttamente o indirettamente, particolari forme patologiche nell'uomo e negli animali;
- c. derattizzazione: l'insieme di operazioni per la lotta integrata volte alla prevenzione ed al controllo demografico dei ratti;
- d. biocidi: i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presenti nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici;
- e. inconveniente igienico: tutte quelle situazioni in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

### Articolo 62. Profili istituzionali e normative applicabili

Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31/03/1979, conferisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell'esercizio della sua attribuzione in materia sanitaria, si avvale dell'Azienda ULSS.

Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di "concentrazione di animali".

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.

Nel territorio comunale, il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

La Legge n.157 del 11/02/1992, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale n. 60/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

La Giunta Regionale del Veneto ha adottato le "linee guida" per la gestione delle materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. n.3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. n.1707/2004), anagrafe canina (D.G.R. n.887/2004 e D.G.R. n. 1515/2004) ed igiene urbana veterinaria (D.G.R. n.272/2007)

La Regione Veneto, con Legge Regionale n.3 del 03/01/2005, ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.

### **Articolo 63. Detenzione e maltrattamento di animali**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve (cosiddetta regola delle 5 libertà):

- a. rifornirlo di cibo adeguato ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

È vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l'addestramento a tal fine.

È vietato aizzare cani contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all'aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. E', altresì, vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti. È vietato inoltre l'uso di collari a strangolo e di museruole "stringibocca" per i cani, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità e il periodo di utilizzo.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. n.1707/2004).

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.

Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

- a. l'aerazione del veicolo;
- b. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio, l'inosservanza della disposizione di cui al presente comma comporta la confisca dell'animale.

Solamente in caso di comprovata necessità, il medico veterinario può sopprimere animali d'affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

E' vietato separare dalla madre i cuccioli di cani e gatti prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi o non sia in grado continuare a detenere l'animale, né dà comunicazione ai Servizi competenti, che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.

In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all'atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena. Gli animali devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Per quanto attiene l'abbandono di animali se non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali e regionali in materia.

#### **Articolo 64. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

#### **Articolo 65. Cattura di animali vaganti e/o pericolosi**

La cattura di animali vaganti (ad esempio cani, bovini, equini, ...) sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

Qualora animali vaganti ritenuti pericolosi non possano essere catturati con i normali sistemi di contenzione, l'Azienda ULSS può usare strumenti idonei alla narcosi a distanza e può chiedere l'intervento della forza pubblica, quali ad esempio Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardie Provinciali o altre Autorità competenti in materia.

#### **Articolo 66. Animali sinantropi**

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico- sanitari da essi creati.

#### **Articolo 67. Avvelenamenti**

Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, con l'esclusione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

È vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo entro 24 ore alle Forze di Polizia – Sindaco – Prefetto - Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 18 dicembre 2008, modificata dall'Ordinanza ministeriale del 19 marzo 2009 e secondo le "linee guida" regionali del 21 marzo 2009 prot. 278115 e successiva ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2010 e dell'ordinanza del Ministero della Salute del 13/06/2016 e s.m.i..

I medici veterinari che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana competente per territorio, che, previo accertamento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), provvederà a comunicarli al Comune. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

#### **Articolo 68. Esposizione e commercializzazione di animali**

In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.

Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:

- a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c. un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina.

È altresì vietato:

- a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un'ombra artificiale;
- b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- c. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

#### **Articolo 69. Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.3882/2001, inerente alla detenzione, all'allevamento ed al commercio di animali esotici e pericolosi e dalla D.G.R. n.1707/2004, che stabilisce delle linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, in ottemperanza ai criteri, aventi valore di ufficialità, elaborati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con Legge n.426 del 08/12/1998.

In caso di accertato mancato rispetto delle linee guida dettate dalle Delibere di giunta regionali aventi ad oggetto "Linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e "Linee guida sull'applicazione dei criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del circo.

È vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

È consentita l'esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall'Azienda ULSS.

In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e inoltre delle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 21.07.2009, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

#### **Articolo 70. Smaltimento di carcasse di animali**

Lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti deve avvenire mediante incenerimento o seppellimento, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2009 e dalle relative "linee guida" regionali di applicazione.

Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini e di provenienza da allevamenti, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, qualora il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva o infettiva trasmissibile agli uomini. Qualora sorgesse questo dubbio è necessario acquisire l'autorizzazione del medico veterinario che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

#### **Articolo 71. Animali d'affezione nei luoghi e nei locali pubblici e/o aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblico**

I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, hanno l'obbligo di:

- a. applicare il guinzaglio ai cani e portare con sé la museruola da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone e animali o su richiesta delle autorità competenti, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori;
- c. osservare quanto previsto dalle ordinanze contingibili e urgenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,5.

A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto stabilite con ordinanza dirigenziale.

È vietato condurre o lasciare entrare cani nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nelle piscine pubbliche, nei teatri, nei cinematografi, nelle scuole, negli uffici, nelle palestre, nei negozi e negli esercizi pubblici ove tale divieto è segnalato con apposito avviso.

È fatto divieto di detenere o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali adibiti alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di generi alimentari.

Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti o addestrati come cani guida, ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Nei mezzi pubblici i gatti e gli altri animali d'affezione, non compresi nei precedenti commi, devono essere trasportati in idonei contenitori.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani in aperta campagna a seguito del cacciatore, o custoditi dal proprietario ed i cani da pastore quando accompagnano il gregge.

Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

#### **Articolo 72. Pet-therapy**

Il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità di:

- a. agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;
- b. agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, spiagge, etc.

- c. agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di pet-therapy, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

### **Articolo 73. Detenzione di equidi**

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli (nel rispetto della normativa urbanistica), devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, i box previo rispetto delle norme urbanistica di settore, dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

### **Articolo 74. Anagrafe canina e strutture di ricovero**

È fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini ed legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, entro 60 giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina Servizio Asl competente).

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Settore veterinario:

- a) la morte dell'animale, entro 15 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne e registrarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
- c) la variazione di residenza.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste.

La perimetrazione deve avere un'altezza da terra commisurata alla grandezza dell'animale e non deve risultare facilmente scavalcabile. Qualora l'altezza del recinto o la larghezza delle maglie della recinzione non siano sufficienti a garantire la custodia dell'animale all'interno della proprietà, il Sindaco potrà imporre l'innalzamento e/o una chiusura più sicura.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici.

Si riporta nella tabella sottostante, la superficie minima in funzione del peso dell'animale, entro la quale può soggiornarvi per tempo limitato nell'arco della giornata:

| Peso del cane in Kg | Superficie minima del box in mq |
|---------------------|---------------------------------|
| MENO di 10          | 4,0                             |
| DA 11 A 30          | 6,0                             |
| OLTRE 30            | 8,0                             |

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie, purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Sindaco, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso una struttura idonea con spese di mantenimento a carico del proprietario.

#### **Articolo 75. Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico**

Nelle strade, aree pubbliche ed in quelle ad uso pubblico o aperte al pubblico chi accompagna il cane o altri animali è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lettera a). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.
- c) gli accompagnatori di cani e altri animali hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non insudici e/o danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica. Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti.

Gli accompagnatori/proprietari degli animali dovranno pulire e/o ripristinare l'insudiciamento ed i danni causati dagli animali. In caso d'inadempienza provvederà l'amministrazione comunale con spese a carico dei responsabili/solidali.

#### **Articolo 76. Gatti e colonie feline**

I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.60/93)

Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene evitando la dispersione di cibo e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona ed alla rimozione del cibo rimasto dove i gatti sono alimentati. E' vietato collocare recipienti o alimenti per gatti sui marciapiede e sulla strade.

Spetta al Comune, sentita l'Azienda ULSS, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.

Spetta all'Azienda ULSS l'identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie.

Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l'igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS e con il Comune.

Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat". Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

#### **Articolo 77. Volatili d'affezione o da compagnia**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 63 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
- b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc.;
- c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

- e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Articolo 78. Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**

Fatto salvo quanto previsto all'art 63 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d'affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a. le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
- b. gli animali vivi, utilizzati per l'alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

#### **Articolo 79. Animali di acqua dolce e di mare**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 63 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a. gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento.

#### **Articolo 80. Altri animali a scopo di affezione e compagnia**

Fatto salvo quanto previsto all'art 63 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario.

Qualora si tratti di animali esotici, dovranno essere applicate le normative "CITES" e le Leggi nazionali.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

#### **Articolo 81. Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nelle zone urbane (aree densamente abitate), al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).

In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito, come definito dalla normativa vigente in materia, è vietato.

In deroga ai precedenti commi 1 e 2, l'allevamento può essere consentito su aree private scoperte agricole, previa comunicazione al Comune e su parere favorevole dell'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni che il detentore deve riportare nella richiesta sotto la propria responsabilità:

- a. l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b. devono essere identificati il numero e la tipologia degli animali;
- c. le caratteristiche delle strutture di detenzione devono essere consone per le specie allevate e impedirne l'allontanamento - fuga;
- d. i detentori degli animali devono applicare una corretta igiene zootecnica e un regolare ed efficace piano di disinfestazione e derattizzazione;
- e. gli animali non devono essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Il Sindaco potrà ordinare la dismissione dell'allevamento quando sorgano problemi di carattere igienico sanitario e disturbo alla quiete pubblica.

## **Articolo 82. Disinfezione - Disinfestazione – Derattizzazione**

Il Comune provvede all'esecuzione d'interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il controllo di agenti infestanti presenti sulle aree pubbliche di competenza comunale. Nei restanti casi gli interventi di cui sopra competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità.

In tutti gli allevamenti di animali e nelle aree di relativa pertinenza, sia coperte che scoperte, nelle concimaie, nei tumuli di varia natura accatastata, si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche e di altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli allevamenti devono curare la pulizia dei locali e del ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare è necessario che sia garantita la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate

L'area di pertinenza degli allevamenti e delle abitazioni dovranno essere periodicamente sfalciate e il materiale ottenuto dovrà essere smaltito secondo i regolamenti vigenti.

Nel caso in cui, per le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di ambienti privati esterni e/o confinati, il cittadino si avvalga d'impresе private specializzate, il Comune può richiedere alle stesse di esibire il piano generale organizzativo/operativo contenente le modalità di esecuzione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Il piano generale organizzativo/operativo, di cui al comma precedente, deve essere (presentato) predisposto all'inizio di ogni anno solare (al Comune, in carta semplice, sottoscritto in ogni pagina) dal titolare o legale rappresentante e deve documentare le modalità d'espletamento del servizio, in particolare:

- a. redazione di procedure tecniche operative;
- b. qualifica del personale tecnico gestionale e operativo interessato;
- c. schede tecniche e schede di sicurezza, relative ai formulati biocidi ed ai principi attivi adottati;
- d. piano di rischio per le persone nonché della incolumità pubblica e della salubrità ambientale;
- e. i mezzi, i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi.

Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, chiunque deve impiegare modalità e precauzioni tali che i biocidi utilizzati non arrechino danno in alcun modo alle persone e ad altre specie di animali non bersaglio, osservando le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto.

In particolare per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione le ditte specializzate devono:

- a. prevedere, all'atto dell'utilizzo, un contenitore, (rat-box) per il contenimento delle "esche", con accesso solo all'animale bersaglio;
- b. segnalare chiaramente la zona interessata con etichette, che devono contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi della ditta e del responsabile, la durata del trattamento, le sostanze utilizzate, l'eventuale antidoto ed il numero telefonico del centro anti-veleni;
- c. rimuovere i roditori morti dalla zona del trattamento ad intervalli frequenti, smaltendo correttamente le carcasse; d. distruggere, terminata la derattizzazione, le esche residue o eliminarle in luogo idoneo.

## **Articolo 83. Api e insetti impollinatori**

Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.

Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalcata e/o trinciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate e/o trinciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

#### **Articolo 84. Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali**

In tutti gli allevamenti di animali e nelle aree di relativa pertinenza, sia coperte che scoperte, nelle concimaie, nei cumuli di materiale di varia natura accatastato, si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri infestanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

I titolari di allevamenti presenti nel territorio comunale, devono predisporre ad inizio di ogni anno solare un programma di trattamenti di disinfestazione, in forma scritta, contro il proliferare di mosche. Il programma deve prevedere la registrazione dei seguenti dati:

- a. la data di intervento;
- b. il nome commerciale dei prodotti impiegati;
- c. le dosi d'impiego e la quantità di prodotto utilizzato;
- d. le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
- e. il nome e firma dell'operatore che ha effettuato l'intervento.

Qualora i trattamenti vengano eseguiti da ditta esterna, farà fede la ricevuta rilasciata dall'operatore della ditta stessa. Copia delle fatture o scontrino fiscale relativo all'acquisto dei prodotti impiegati con le relative schede tecniche e di sicurezza dovranno essere conservate insieme al registro dei trattamenti per un periodo di almeno due anni a cura del titolare dell'allevamento.

Tutti gli allevamenti devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare è necessario che sia garantita la pulizia nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.

L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalcata e il materiale ottenuto dovrà essere smaltito secondo i regolamenti vigenti.

I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), devono:

- a. evitare l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- c. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- d. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di altra provenienza;
- e. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, devono:

- a. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

I conduttori di orti e giardini, devono:

- a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente ogni settimana;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

I proprietari e responsabili o i soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, devono:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con

copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

- b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in generale, devono:

- a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- c. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

I responsabili dei cantieri, devono:

- a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati devono:

- e. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- f. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- g. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- h. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

## **Articolo 85. Misure contro la proliferazione dei ratti**

La presenza di ratti e topi sul territorio molto spesso è dovuta ad un errato comportamento da parte della popolazione, per esempio abbandono di rifiuti, mancata pulizia delle aree esterne di pertinenza (periodici sfalci dell'erba) ecc.

Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è necessario:

- a. Mantenere pulite le aree esterne di abitazioni e pertinenze di fabbricati produttivi di varia natura.
- b. Evitare di tenere in aree esterne materiale stoccato alla rinfusa.
- c. Non abbandonare i rifiuti, ma smaltirli secondo le scadenze previste in calendario conferendoli negli appositi contenitori.
- d. I rifiuti devono essere chiusi.
- e. Gli alimenti per gli animali devono essere conservati di regola in contenitori chiusi. Qualora la natura e/o le forme/dimensioni non lo permettano, dovranno essere stoccati e protetti con idonee misure atte a contrastare la proliferazione dei ratti.

I prodotti usati per la derattizzazione devono essere collocati in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali non bersaglio (usando appositi contenitori).

I titolari e/o conduttori degli allevamenti dovranno predisporre un programma di derattizzazione e di registrazione degli interventi.

## **Articolo 86. Azioni per contrastare la proliferazione dei ratti nelle aree urbane**

Per evitare situazioni di degrado urbano con rilevanze igienico - sanitarie, al fine di ridurre l'infestazione da ratti nelle aree urbane, chiunque deve provvedere nelle aree di proprietà a:

- a. mantenere pulite le aree esterne evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- b. non abbandonare i rifiuti, ma conferirli correttamente;
- c. predisporre dei contenitori appositi in caso di compostaggio domestico, collocandoli in un'adeguata area dedicata;
- d. rimuovere dalle ciotole, al termine del pasto, i residui alimentari somministrati agli animali da affezione e da cortile;
- e. conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- f. provvedere, negli spazi scoperti di pertinenza o nelle aree incolte, al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali infestanti, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali e cose.
- g. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al servizio raccolta, devono essere depositati in contenitori chiusi che non consentano ai ratti e altri animali di entrare a contatto con essi;

Nelle strade ed aree pubbliche, oggetto d'intervento di derattizzazione, è fatto assoluto divieto di:

- a. danneggiare o sottrarre le postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato;
- b. toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato;
- c. introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola;
- d. abbandonare qualsiasi rifiuto lungo le strade, all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.

È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti e tenere i cassonetti di raccolta dei rifiuti ermeticamente chiusi.

L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.

In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione e sfalcio delle erbacce in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai di infestazione.

Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n. 3, 4 e 5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.

I prodotti usati per la derattizzazione devono essere collocati in luoghi inaccessibili alle persone e agli animali non bersaglio (usando appositi contenitori).

I titolari e/o conduttori degli allevamenti dovranno predisporre un programma di derattizzazione e di registrazione degli interventi, con le stesse modalità previste all'art. 84 comma 2, per i trattamenti contro le mosche.

### **Articolo 87. Vespe, calabroni, api ed imenotteri aculeati**

I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi di emergenza in ambito pubblico e privato nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 giugno 2000 e riportate al successivo paragrafo quarto.

Le ditte private devono eseguire gli interventi di disinfestazione che non rientrino nella casistica di cui sopra con spese a carico del richiedente.

Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

I Vigili del Fuoco garantiscono gli interventi in ambito pubblico e privato nelle situazioni di:

- a. impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- b. impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
- c. situazione di crisi per gruppi sociali;
- d. dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- e. rischio o difficoltà di accesso ai siti;
- f. richiesta, da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione, nei casi in cui siano necessari strumenti e mezzi in dotazione ai Vigili del Fuoco.

### **Articolo 88. Colombi ed altri volatili nei centri abitati**

Al fine di evitare problemi igienico-sanitari conseguenti all'eccessiva proliferazione e diffusione di colombi od altri volatili, è vietato somministrare cibo ed alimenti nonché disperdere o abbandonare rifiuti alimentari nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici, rii e canali del territorio comunale.

Al fine di salvaguardare il vicinato, la somministrazione di cibo e alimenti in cortili, spazi privati, balconi e finestre è vietata, salvo esplicita autorizzazione del condominio o dei vicini immediatamente

adiacenti e previa adozione di tutti i necessari accorgimenti e sistemi di prevenzione della diffusione di guano e della conseguente pulizia dell'area.

Allo scopo di impedire che i componenti chimici del guano dei colombi o di altri volatili e l'azione meccanica del becco e delle zampe deteriorino le strutture architettoniche e creino degrado per l'igiene urbana ed al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie all'uomo (zoonosi), i proprietari di immobili devono provvedere, a propria cura e spese, al risanamento, ripulitura e chiusura dei locali (ad es. sottotetti, terrazzi, abbaini, etc.) e degli anfratti nei quali i colombi hanno nidificato e depositato guano od altre tracce.

I gestori/proprietari dei sopraservizi pubblici quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture in genere, etc., devono provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione di dissuasori o sistemi equipollenti, per impedire ai colombi di posarsi e/o nidificare, al fine di evitare il crearsi di inconvenienti igienico-sanitari sulla pavimentazione e/o sulle facciate degli immobili.

Il Comune ha il compito di monitorare le situazioni a rischio legate alla presenza di posatoi diurni e notturni ed i siti di nidificazione dei colombi o altri volatili ed attivarsi tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, dove si registra la forte presenza di materiale fecale.

### **Articolo 89. Inconvenienti igienici**

Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:

- a. l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'Azienda ULSS o della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;
- b. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffida, ordinanza di ripristino, ordinanza di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, etc.);
- c. la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo paragrafo e dove possibile il Comune effettua l'intervento d'ufficio, con recupero totale delle spese sostenute.

### **Articolo 90. Obbligo di denuncia malattie infettive**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'AULSS qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni.

### **Articolo 91. Abbeveratoi per animali / fontane pubbliche**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di immettere oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi, comprese le fontane pubbliche, è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

### **Articolo 92. Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

### **Articolo 93. Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

## **CAPO IX – DISCIPLINA PER LA DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI, DEI MATERIALI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE COMPRESIVA DEL PROGRAMMA D’AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA**

### **Articolo 94. Finalità, criteri generali e definizioni.**

La distribuzione di liquami zootecnici, letame, ammendanti organici assimilabili al letame (di seguito definiti assimilati) e fanghi non tossico nocivi su suolo agricolo costituisce una pratica agronomica finalizzata al miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni agricoli e deve essere in grado di apportare sostanziale beneficio alle colture agrarie, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. Dovrà inoltre tenere conto delle esigenze e delle richieste complessive di elementi nutritivi da parte delle colture e dell’efficienza di utilizzazione nel corso del ciclo colturale, in relazione a fattori agronomici (es. epoca e modalità di somministrazione) e fattori ambientali (es. pedologici, idrologici e climatici).

Si precisa che il Comune di Loria ai sensi del decreto dirigenziale dell’Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo della Regione Veneto n. 8 del 10/07/2012 risulta vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

Per l’esatta definizione individuazione e corretta utilizzazione degli stessi, si dovrà fare riferimento alle seguenti normative: D.M. 25.02.2016 e DGRV 1835/2016 e s.m.i.

Definizioni principali:

- “letami”: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, le frazioni dei digestati e, se provenienti dall’attività di allevamento:

- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera e se palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri compresa la pollina disidratata;
- le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
- i letami, i liquami e/o materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- il compost esausto da funghicoltura;
- fertilizzante azotato: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture;
- stallatico: ai sensi dell’art. 3, punto 20 del regolamento CE n. 1069/2009 gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera;
- effluenti di allevamento: “le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle deiezioni, nonché i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- “liquami”: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti da attività di allevamento:
- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera.
- le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, anche derivante da trattamenti di effluenti zootecnici;
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti come sopra e qualora destinate ad utilizzo agronomico;

Per quanto non specificato si fa riferimento all’allegato A art. 2 della DGR 1835 del 25/11/2016.

### **Articolo 95. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75**

Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l’utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs n. 75/2010 è vietato nelle seguenti situazioni:

a. 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Tenuto conto di quanto già disciplinato al comma 1, l’utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale.
- b. Nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola.
- c. Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado.
- d. Nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 metri di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94.
- e. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
- f. In tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

È altresì vietato l'utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:

- a. dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.
- b. Nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione.
- c. Nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i. e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità.

Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione totale del letame e dei concimi minerali entro le 2 ore successive alla distribuzione.

Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. È vietato l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e bonifiche.

Va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale.

Va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive; Va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

La pollina tal quale e non essiccata va trattata prima della partenza all'interno dell'allevamento ai fini della limitazione della proliferazione delle mosche.

## **Articolo 96. Divieti di utilizzazione dei liquami**

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a. 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale.
- b. Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado.
- c. Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
- d. In tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV– Osservatorio suolo e rifiuti.
- e. Per una fascia di 20 metri dalle case, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico consolidato nel tempo. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno avendo cura che il liquame non rimanga a contatto con l'aria al fine di evitare la proliferazione di mosche o altri agenti infestanti), le suddette distanze vengono dimezzate.
- f. Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano.
- g. In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante.
- h. Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.
- i. Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
- j. Nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola.
- k. Nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 metri di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94.
- l. Nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario.

È altresì vietato l'utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a. dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.
- b. Nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione.
- c. Nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i., e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

Va favorita ed incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale.

Va favorito ed incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agro ecologico, come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboree e arbustive; Va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici basate sull'impiego di prodotto a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione, contestualmente, la fenologia e i periodi di minor vulnerabilità delle specie.

Successivamente allo spargimento del liquame lo stesso deve essere adeguatamente e completamente interrato entro le 2 (due) ore.

## **Articolo 97. Divieti stagionali**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- a. 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016.
- b. 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.
- c. 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.
- d. 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:
  - 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicaie e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.
  - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre alla fine di febbraio).
- e. Lo spargimento è comunque vietato nell'intero territorio comunale per tutti i materiali nel periodo intercorrente dal 15° luglio al 31 agosto e nei rimanenti giorni dell'anno di domenica e festivi.

Per i periodi non espressamente vietati di cui alla sottoriportata tabella ed esclusi tassativamente da tale deroga anche i giorni di domenica e festivi, è sempre consentito:

- lo spargimento dei materiali - nei terreni soggetti ad aratura - se adeguatamente iniettati nel terreno con velocità adeguata ad evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale stesso mediante idoneo interruttore o se l'aratura è immediatamente successiva alla irrorazione (massimo 2 ore di tempo);
- lo spargimento dei materiali - nei terreni adibiti a prato stabile - nei soli mesi di febbraio e ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 6.00.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla DGR n. 1835 del 25/11/2016, nelle zone ordinarie, l'utilizzo dei liquami, acque reflue e deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata è vietato nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del DM 25/2/2016, deve essere rispettato un periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica di liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue, di almeno 60 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio).

Nel rispetto di quanto già previsto al comma 3, la sospensione del divieto di distribuzione è comunque ammessa sulla base della sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:

- a. i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica. A tal fine si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri.
- b. I dati meteorologici forniti da ARPAV prevedano almeno tre giorni di tempo stabile, attraverso il bollettino meteo dedicato, che ARPAV divulgherà giornalmente sul proprio sito Internet indicando la probabilità delle precipitazioni del giorno di emissione e indicando la possibilità di spandimento in campo.

La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 3.

Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, può disporre ulteriori divieti o limitare quelli previsti dal presente regolamento, quando le condizioni meteorologiche e/o la situazione di stoccaggio delle aziende lo richiedano.

Si integra l'articolo con l'inserimento dello schema riassuntivo del divieto temporale di utilizzo dei materiali palabili e non palabili:

### TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZANTE

| TIPOLOGIA DI MATERIALE  | Giorni di DIVIETO di spandimento | Periodi di DIVIETO di spandimento |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011).  | 120 gg                           | dal 1° novembre a fine febbraio   |
| Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata. | 90 gg                            | dal 1° novembre al 31 gennaio     |
| Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011).   | 90 gg                            | dal 1° novembre al 31 gennaio     |
| Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011). *   | 30 gg                            | dal 15 dicembre al 15 gennaio     |
| Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011).   | 120 gg                           | dal 1° novembre a fine febbraio   |
| Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011). **   | 90 gg                            | dal 1° novembre al 31 gennaio     |
| Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011).   | 30 gg                            | dal 15 dicembre al 15 gennaio     |
| Tutti i materiali – ulteriore periodo di divieto comunale. ***  | domenica e festivi               | dal 15° luglio al 31 agosto       |

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

\*\*\* Per i periodi non espressamente vietati (vedasi tabella) ed esclusi tassativamente da tale deroga anche i giorni di domenica e festivi, è sempre consentito lo spargimento dei materiali:

- nei terreni soggetti ad aratura - se adeguatamente iniettati nel terreno con velocità adeguata ad evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale stesso mediante idoneo interrattore o se l'aratura è immediatamente successiva alla irrorazione (**massimo 2 ore di tempo**);

- nei terreni adibiti a prato stabile – nei soli mesi di **febbraio** e **ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 6.00.**

### Articolo 98. Tecniche di distribuzione dei liquami, letami, dei loro assimilati e delle acque reflue

La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto di:

- Caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito.
- Caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo.
- Tipo di effluente.
- Colture praticate e loro fase vegetativa.

Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

- Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare.
- Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione totale nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 2 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli.
- L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi.
- L'uniformità di applicazione dell'effluente.
- La prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo deve essere preferibilmente utilizzata nella distribuzione della frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.

Per la movimentazione di pollina e letame su strade pubbliche o di uso pubblico consolidato nel tempo è obbligatorio la copertura dei rimorchi o spargi letame con idonei teli atti ad evitare lo spargimento di polveri. Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola. Lo spargimento della pollina potrà inoltre regolamentato annualmente da apposita ordinanza sindacale.

## **Articolo 99. Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione**

Sui terreni utilizzati per gli spandimenti, devono essere prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di massima applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016).

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del DM 25/2/2016, il valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento è di almeno 60% per il liquame suino e avicolo, 50% per liquame bovino e 40% per il letame.

I quantitativi di azoto di cui alla tabella MAS sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi azotati si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'allegato 3 dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016- Tabella delle efficienze degli effluenti di allevamento e digestati.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica, e dalle acque reflue come definite dal presente provvedimento.

Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto.

Il quantitativo medio aziendale di 170 kg di azoto al campo di cui al comma 4, ovvero di 340 kg di azoto al campo di cui al comma 5 va calcolato sulla base dei valori della tabella inserita nell'allegato 4 dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/112016- Quantità di effluenti e di azoto prodotti per capo e ripartizione dell'azoto tra liquame e letame.

Sono tenute alla predisposizione del Piano di Utilizzazione agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS:

- a. tutte le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA).
- b. Le aziende che in zona vulnerabile utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, e/o da digestato con effluenti d'allevamento.

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a. L'uniformità di applicazione del fertilizzante.
- b. L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera
- c. La corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati così come definiti all'articolo 94, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola), e comunque entro i limiti di azoto totale (organico, chimico, o chimico ed organico) della tabella MAS.
- d. Lo spandimento del liquame e dei materiali assimilati con sistemi di erogazione e modalità tali da contenere le emissioni in atmosfera quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione seguito da interrimento entro le 2 ore, fertirrigazione.
- e. L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
- f. La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al Piano di Gestione di cui alla Direttiva Quadro Acque.

La Regione del Veneto può individuare all'interno delle zone vulnerabili – previo avvio di un piano di verifica di fattibilità con ARPAV – particolari aree di criticità ambientale dovuta all'elevata permeabilità del suolo, alla consistente percolazione o a condizioni che possono ridurre la capacità delle colture di utilizzare le sostanze nutritive contenute nelle deiezioni distribuite. In tali aree devono essere adottate misure di protezione ambientale aggiuntive o integrative a quelle indicate nei commi precedenti, ivi compresa l'ulteriore limitazione degli apporti di azoto di qualsiasi origine.

Lo spandimento dei letami o dei liquami nelle aree a pascolo permanente, che ricadono nelle aree SIC e ZPS, deve assicurare il rispetto delle misure di conservazione vigenti nel sito al fine di evitare il deterioramento dell'habitat.

Per le aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici disciplinati dal presente provvedimento contrastino con le misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione qualora presenti.

Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di presentazione comunicazione e di predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA):

#### **PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA**

| Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata) | ZVN                            | ZVN     |
|--|--------------------------------|---------|
| $N < 1.000 \text{ kg/anno}$                              | Esonero                        | Esonero |
| $1.000 \geq N < 3.000 \text{ kg/anno}$                   | X                              | Esonero |
| $3.000 \geq N < 6.000 \text{ kg/anno}$                   | X                              | X       |
| $N \geq 6.000 \text{ kg/anno}$                           | X                              | X       |
| Aziende soggette a IPPC – AIA                            | X                              | X       |
| Aziende con bovini > 500 UBA                             | X                              | X       |
| Acque reflue > $1.000 \text{ m}^3$                       | X                              | -       |
| Acque reflue < $1.000 \text{ m}^3$                       | Dichiarazione di non rilevanza |         |

## **Articolo 100. Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento**

Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e assimilati destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi, nonché alla protezione dell'ambiente. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell'Allegato 1 dell'allegato A della DGR 1835 del 25/11/2016.

Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà ad verificare ed approvare e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.

I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze colturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

## **Articolo 101. Stoccaggio dei materiali palabili**

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al quarto paragrafo del presente articolo, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. È fatto salvo quanto previsto in merito alla gestione delle lettiere dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ulteriori norme di prevenzione emanate dalle Autorità sanitarie in caso di focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria. Nel caso di focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.9 del 25/01/2010, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire dalle strutture dell'allevamento senza autorizzazione dell'Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.

Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento degli effluenti o degli ampliamenti di quelle esistenti dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali), nonché dalle residenze civili non aziendali sparse e concentrate, sono regolamentate dalla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' - Approvazione", lettera d) "Edificabilità zone agricole", punto 5), come modificato e integrato dalla DGR n. 856/2012 e s.m.i., nonché dalle Norme Tecniche Operative del PI vigente.

Per il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere fatto riferimento ai coefficienti di cui all'Allegato 5 dell'allegato A della DGR 1835 del 25/11/2016 riportante le altezze funzionali della platea a seconda della tipologia di materiale stoccato. Devono in ogni caso essere messi in atto gli idonei apprestamenti strutturali e gli accorgimenti gestionali necessari ad evitare tracimazioni di materiali e la dispersione dei percolati all'esterno dei depositi di raccolta e delle condotte di convogliamento.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il solo periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi. Anche nel caso dei suddetti liquidi di sgrondo, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore a 90 giorni.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

### **Articolo 102. Accumulo temporaneo di letami**

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (spent mushroom compost – compost esausto da funghicoltura) e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami. Diversamente, l'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'articolo 94, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a. 5 metri dalle scoline;
- b. 20 m dalle abitazioni sparse;
- c. 200 metri dal cimitero;
- d. In prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;
- e. 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- f. 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g. 40 m dalle sponde dei laghi,

L'accumulo temporaneo di cui al precedente paragrafo ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'adeguata impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche.
- b. L'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri.
- c. La superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione gli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensione non superiore a 6 m<sup>3</sup> di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m<sup>2</sup>, limitatamente alle seguenti situazioni:

- a. piccoli allevamenti di tipo familiare.
  - b. Utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.
- L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni dell'articolo 115 del presente provvedimento.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Nel caso di:

- a. biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti.
- b. Biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;
- c. Compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti.

È consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.

### **Articolo 103. Stoccaggio dei materiali non palabili**

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattatrici agricole, quando queste acque siano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a K10-7 cm/s.

È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa presente. Tutto ciò, al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente.

Le dimensioni delle vasche di stoccaggio non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna.

Nel caso dei contenitori collocati in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con un manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avallato dalla relazione tecnica asseverata da parte del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 metri, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura. In caso di dismissione dei lagoni per l'introduzione di serbatoi flessibili isolati fuori terra realizzati con materiali idonei, è raccomandato il mantenimento degli originali terrapieni o degli argini rilevati.

E' vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni), aventi cioè pareti e fondo in terra, sia totalmente interrati che parzialmente fuori terra ed anche nel caso che le pareti e/o il fondo siano impermeabilizzati con materiali sintetici.

È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale.

In particolare occorre prevedere:

- a. La dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm.
- b. Realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante.
- c. Impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta.
- d. Recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica.
- e. Individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi di carico/scarico del materiale non palabile.
- f. Periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice.

Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni.

In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 9, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, limitatamente alle Zone Vulnerabili, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio deve essere previsto, per le aziende in cui sia prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio, ad esclusione dei contenitori utilizzati per il digestato, in almeno due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente a:

- a. 60 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 10;
- b. 90 giorni ciascuna, per gli allevamenti di cui al precedente comma 11.

Nel caso in cui l'azienda sia tenuta ad adeguare il volume complessivo dello stoccaggio aziendale preesistente, la capacità dei contenitori aggiuntivi a) e b), pari a 60 o 90 giorni, va considerata indicativa. Deve infatti essere soddisfatto, in ogni caso, il raggiungimento della capacità complessiva minima prevista per lo stoccaggio aziendale, pari a 120 o 180 giorni. Peraltro, considerando che ciascuna vasca deve avere una capacità sufficiente a fornire, in conformità ai criteri individuati dal CBPA sui contenitori di stoccaggio, sufficienti garanzie di autodisinfezione del materiale, si può anche ammettere una dimensione dei nuovi contenitori aggiuntivi tale da poter permettere una sosta degli effluenti, senza ulteriore aggiunta di materiale fresco, per un periodo di almeno 40-50 giorni.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo. Nel caso costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da preferire strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato 4 della D.G.R. Veneto 1835/2016. Nel caso in cui non sia tecnicamente coerente, ovvero economicamente sostenibile l'applicazione dei parametri della tabella del suddetto decreto ministeriale, possono essere impiegati parametri tecnici più opportuni, giustificati da una relazione tecnica da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente.

Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

I nuovi allevamenti corrispondono a nuovi insediamenti produttivi, e non a nuove ditte che effettuino l'attività di allevamento, a qualsiasi titolo, nell'ambito di insediamenti già esistenti, purché le consistenze complessive dei capi allevati da tali nuove ditte non superino la consistenza dell'insediamento già esistente.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 10 e 11 del presente articolo.

È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico".

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei liquami nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

Si integra l'articolo con la tabella riassuntiva degli obblighi di stoccaggio.

### LIQUAMI E ASSIMILATI

|  |   | Capacità minima di stoccaggio non inferiore al liquame prodotto in giorni |     |
|--|---|---|-----|
|  |   | 120   | 180 |
| <b>Zone Vulnerabili</b>  |   |   |     |
| Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri *  | X |   |     |
| Allevamenti di bovine da latte, bufalini, equini e ovicapri  |   |   | X   |
| Allevamenti bovini da carne  |   |   | X   |
| Allevamenti di conigli, suini, avicoli e altri   |   |   | X   |
| * terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini |   |   |     |
| Piccoli allevamenti familiari  |   | Disposizioni articolo 104, comma 1  |     |
| Allevamenti < 3.000 kg N prodotto  |   | Disposizioni articolo 104, comma 2  |     |

### Articolo 104. Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno

Nei piccoli allevamenti di tipo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 e in tutti i casi di allevamento di animali entro il limite di 1.000 kg di azoto al campo, per gli stoccaggi del materiale palabile e, se del caso, dei liquami, devono essere rispettate almeno:

- le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", articolo 233: "le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile".
- Le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate:
  - Gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti – stabili o temporanei – la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali;
  - Le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per l'allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n.1265/1934)

L'azienda esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della presente disciplina, in particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla predisposizione del registro delle fertilizzazioni, laddove previsto. Inoltre, l'azienda esonerata è comunque soggetta a controllo a campione.

### Articolo 105. Produzione del digestato

Ai fini di cui al presente regolamento, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

- a. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- b. Materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo.
- c. Effluenti di allevamento.
- d. Acque reflue.
- e. Residui dell'attività agroalimentare.
- f. Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574.
- g. Sottoprodotti di origine animale.
- h. Materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012. Allegato 7.

Il digestato, così come definito dal presente provvedimento ai fini dell'utilizzazione agronomica, è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze individuate al comma 1, se destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente disciplina. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25/2/2016.

#### **Articolo 106. Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica**

È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto con l'aggiunta di:

- a. sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati.
- b. Sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Poiché ne è vietata l'utilizzazione agronomica, il digestato di cui al comma 1 deve essere sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui, preferibilmente, l'incenerimento.

I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **Articolo 107. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto**

Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente provvedimento è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 105, primo paragrafo.
- b. È certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la dovuta comunicazione.
- c. Il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto del

presente regolamento. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attività e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.

- d. Il digestato soddisfa i requisiti di cui al DM 25/02/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, del medesimo DM, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

### VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

| Parametro                      | Valore                           | Unità di misura             |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | > 20                             | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale                 | > 0,4                            | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale                   | > 1,5                            | % in peso di sostanza secca |
| Salmonella                     | Assenza in 25 g di campione t.q. | c=0 n=5 m=0 M=0 *           |

\* n = numero di campioni da esaminare.

C = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.

m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

### Articolo 108. Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare all'Autorità competente la Comunicazione del presente provvedimento, anche qualora sotto soglia per i contenuti di azoto zootecnico presente nel digestato. La Comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV del DM 25/2/2016, deve contenere anche i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica, specificando se si tratti di "digestato agroindustriale" o "digestato agrozootecnico" come definiti ai sensi del presente provvedimento.
- Indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelle individuate al comma 1 dell'articolo 105 "Produzione del digestato", specificando il soggetto fornitore.
- Nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 29 del DM 25/2/2016, che disciplina l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale.

I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti.
- Redazione del PUA, nei casi previsti dal presente regolamento.
- Annotazione nel registro delle concimazioni, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei soggetti interessati alla cessione.
- Il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09 e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009", ove applicabili, nonché delle disposizioni integrative regionali in materia di Sanità veterinaria, di igiene e sicurezza alimentare.

### Articolo 109. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 94. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA.

## Articolo 110. Produzione del digestato agrozootecnico

Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

I soggetti che producono digestato agrozootecnico trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 108.

Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono quelle definite nell'Allegato IX, parte A del Decreto Ministeriale 25/2/2016.

## VALORI LIMITE DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

| Parametro                      | Valore                           | Unità di misura             |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Contenuto di sostanza organica | > 20                             | % in peso di sostanza secca |
| Fosforo totale                 | > 0,4                            | % in peso di sostanza secca |
| Azoto totale                   | > 1,5                            | % in peso di sostanza secca |
| Piombo totale                  | < 140                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Cadmio totale                  | < 1,5                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Nichel totale*                 | < 100                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Zinco totale                   | < 600                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Rame totale                    | < 230                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Mercurio totale                | < 1,5                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Cromo esavalente totale        | < 0,5                            | mg/kg di sostanza secca     |
| Salmonella                     | Assenza in 25 g di campione t.q. | c=0 n=5 m=0 M=0 **          |

\* per particolari esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni possono stabilire un limite più elevato

\*\*n= numero di campioni da esaminare

c=numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m m= valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno

un numero di batteri uguale o superiore a M

M= valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

## Articolo 111. Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

Relativamente ai criteri che qualificano il digestato come sottoprodotto, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali elencati nella definizione riportata nel regolamento:

- provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale.
- Sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali.
- È certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica.
- Possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Non si tratta di materiali o sostanze pericolosi o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 105 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del presente provvedimento ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli impianti di trattamento, qualora trattino materiali e sostanze non conformi alla definizione di digestato agroindustriale e ai criteri definiti al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

## **Articolo 112. Produzione del digestato agroindustriale**

Gli impianti che producono digestato agroindustriale, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

I soggetti che producono digestato agroindustriale trasmettono alla Provincia la comunicazione agronomica di spandimento, appositamente integrata con le informazioni prescritte all'articolo 108.

Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016.

Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/84, con oneri a carico del produttore stesso.

La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno 10 giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato agroindustriale autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento.

Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc.

## **Articolo 113. Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato**

Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, secondo quanto disciplinato nel presente provvedimento riguardo l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue.

Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque, e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 103 del presente regolamento qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, all'art. 101 qualora abbia caratteristiche di palabilità.

I contenitori per lo stoccaggio del digestato non palabile devono rispettare le medesime prescrizioni già definite nel presente regolamento.

I volumi delle vasche dell'impianto di trattamento, nelle quali avvengono i processi di digestione anaerobica o trasformazione chimico-fisica dei materiali, possono essere considerati utili ai fini del computo del volume di stoccaggio. Le caratteristiche delle vasche e dei contenitori di stoccaggio devono, in ogni caso, rispettare i criteri stabiliti dal presente provvedimento, nonché essere adeguatamente dimensionati in base ai volumi del materiale in uscita dall'impianto di trattamento, comunque nel rispetto della durata dei periodi in cui vige il divieto di spandimento agronomico.

## **Articolo 114. Modalità di trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato**

Rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

- a. "Disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
- b. "Sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
- c. "Chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
- d. "Centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
- e. "Essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
- f. "Separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.

- g. "Strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul pH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
- h. "Nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;
- i. "Fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.

### **Articolo 115. Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**

In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle norme nazionali di attuazione, fatti salvi i casi di esonero di seguito specificati, l'utilizzazione agronomica disciplinata dal presente regolamento, è subordinata alla presentazione alla Provincia della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui ai successivi commi.

I soggetti rappresentanti legali delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato, sono tenuti a presentare la comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento, ovvero, se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e alle disposizioni regionali di recepimento, la trasmissione è effettuata tramite il SUAP del comune in cui ha sede l'allevamento, che ne dà conoscenza anche agli altri comuni interessati dalle attività di spandimento agronomico, come indicato nello specifico quadro di comunicazione.

Per le aziende ricadenti nelle Zone Vulnerabili, la Comunicazione deve essere presentata:

- a. dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra 1.000 e 3.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016.
- b. Con compilazione del PUA, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto compreso tra i 3.000 e i 6.000 kg/anno, secondo quanto previsto dall'allegato IV Parte A del DM 25/2/2016.
- c. Con compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato IV, Parte A del DM 25/2/2016, dalle aziende che producono e/o utilizzano letami, liquami e materiali ad essi assimilati, per un quantitativo di azoto superiore ai 6.000 kg/anno e dalle aziende soggette alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di IPPC. d) Dalle piccole aziende agroalimentari e da tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 kg di azoto al campo da liquami e materiali ad essi assimilati.

Sono fatte salve le precisazioni indicate all'art. 29, comma 4, e all'art. 35 dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue inferiori a 1.000 m3 annui.

Qualora siano riscontrate particolari criticità ambientali la Giunta Regionale può definire i casi in cui non si applica l'esonero alla presentazione della comunicazione, sia per quanto concerne le Zone Vulnerabili che le Zone Ordinarie.

La comunicazione è presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

La comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l'obbligo dei soggetti di cui al comma 2 di segnalare tempestivamente alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione. I rinnovi e le variazioni delle comunicazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione al SUAP.

Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono comunque essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013.

Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.

Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8, del DM 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal

DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Al fine di adottare specifiche forme di controllo, qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, spandimento di effluenti e ulteriori forme di utilizzazione a fini agricoli siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere alla compilazione della comunicazione per le parti di competenza.

Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi dell'allegato 6, parte A IV, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno).
- All'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo.
- All'aggiunta di composti di azoto provenienti da liquami, letami e prodotti ad essi assimilati disciplinati dal presente provvedimento.
- All'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da fertilizzanti azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010.
- All'aggiunta di composti dell'azoto provenienti da acque reflue.
- All'azoto da deposizione atmosferica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) deve essere redatto annualmente conformemente alle disposizioni applicative regionali approvate.

Sono esonerate dalla compilazione del PUA le aziende che effettuano la cessione totale dell'effluente a ditte terze che ne fanno un utilizzo conforme alle normative vigenti.

Si integra lo schema riassuntivo del procedimento di comunicazione previsto per le aziende:

## PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE E PREDISPOSIZIONE PUA

|  | Comunicazione                  | PUA     |
|--|--------------------------------|---------|
| Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata) | ZVN                            | ZVN     |
| $N < 1.000$ kg/anno                                      | Esonero                        | Esonero |
| $1.000 \geq N < 3.000$ kg/anno                           | X                              | Esonero |
| $3.000 \geq N < 6.000$ kg/anno                           | X                              | X       |
| $N \geq 6.000$ kg/anno                                   | X                              | X       |
| Aziende soggette a IPPC – AIA                            | X                              | X       |
| Aziende con bovini > 500 UBA                             | X                              | X       |
| Acque reflue > $1.000 \text{ m}^3$                       | X                              | -       |
| Acque reflue < $1.000 \text{ m}^3$                       | Dichiarazione di non rilevanza |         |

### Articolo 116. Registrazione delle concimazioni

Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati.

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo. Sono esplicitati gli obblighi di tenuta del registro nella tabella riportata in calce al presente articolo.

Permane vigente tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25/2/2016.

Tale modalità risponde altresì alle richieste indicate dall'art. 10, comma 8 e All. a.3) del DM 25/2/2016 162 del 12 gennaio 2015 in materia di semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, nonché risulta conforme a quanto disciplinato dal DPCM 9 maggio 2015, in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, in ordine all'utilizzazione dei sistemi informativi regionali in uso per la gestione della documentazione correlata all'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati.

## OBBLIGO COMPILAZIONE REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

| Aziende con SAU $\geq$ 14,8 ha in ZVN | Aziende con PUA (ZVN) | Obbligo registro | Superfici da inserire in registro                  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Sì                                    | No                    | Sì               | Solo superficie in ZVN                             |
| Sì                                    | Sì                    | Sì               | Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN |
| No                                    | Sì                    | Sì               | Solo superficie in PUA                             |

### Articolo 117. Trasporto

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato o delle acque reflue deve avere a bordo del mezzo, per la mobilitazione al di fuori della viabilità aziendale, un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

- Gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- La natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
- L'identificazione del mezzo di trasporto;
- Gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
- Gli estremi della comunicazione di cui dell'articolo 115 redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

La documentazione di cui al primo paragrafo deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all'obbligo di cui al primo paragrafo per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).

Per quanto disciplinato dal presente articolo, il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale disposizione si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento medesimo.

Il trasporto degli effluenti allevamento finalizzato alla gestione delle diverse fasi del loro trattamento, ivi compreso il trattamento di digestione anaerobica, e della successiva all'utilizzazione agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni del presente provvedimento, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte V.

### **Articolo 118. Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue**

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze ammendanti e fertilizzanti contenute nelle stesse ed avviene nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, applicabili anche alle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) dell'allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016

Ai fini di cui al comma 1, non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica in qualità di acque reflue:

- a. le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo.
- b. Per il settore vitivinicolo, le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, ed esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a. PH superiore ad 8.0.
- b. Calcare totale non inferiore al 20 per mille.
- c. Buona aereazione.
- d. Soggiacenza superiore a 20 m.
- e. Tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

Le superfici che danno riscontro in Veneto alle caratteristiche sopra riportate sono quelle indicate nell'Allegato 9° dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 elaborato da Arpav sulla base della carta pedologica.

Siti diversi da quelli indicati in allegato potranno essere eleggibili a spandimento a fini agronomici delle acque reflue del presente comma, solo se debitamente giustificati in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispetto albo professionale basata su riscontri oggettivi e su un numero significativo di analisi del terreno effettuate sugli appezzamenti interessanti.

La relazione tecnica, previa acquisizione del parere di ARPAV Osservatorio Suolo e Bonifiche, deve essere avallata dalla Provincia al momento dell'istruttoria della Comunicazione di spandimento acque reflue.

Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m<sup>3</sup> (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m<sup>3</sup> per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa previste all'articolo 35 dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016.

### **Articolo 119. Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue**

Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 29, comma 3, dell'Allegato A alla DGR 1835 del 25/11/2016 riguardo alla garanzia di assenza di ruscellamento, alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami all'articolo 96 del presente Regolamento.

### **Articolo 120. Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue**

Il trattamento, ed in particolare le modalità di stoccaggio, delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienicosanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

I trattamenti delle acque reflue sono effettuati con modalità conformi ai principi generali definiti nel presente provvedimento; in particolare, lo stoccaggio avviene secondo le previsioni dedicate allo stoccaggio dei materiali non palabili, nonché alle disposizioni del presente Titolo.

Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

- a. distanza dai centri abitati.

b. Fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

### **Articolo 121. Stoccaggio delle acque reflue**

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o con rifiuti.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri.

La durata dello stoccaggio delle acque reflue non deve essere inferiore a 90 giorni, in relazione al fabbisogno idrico delle colture, alle condizioni agronomiche che consentono l'utilizzazione e irrigua delle acque reflue medesime.

La dimensione dei contenitori di stoccaggio deve in ogni caso consentire di rispettare il periodo di divieto di spandimento stagionale.

### **Articolo 122. Esclusioni**

Non sono idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:

- a. le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo.
- b. Le acque di prima pioggia.
- c. Le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».
- d. Le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie.
- e. Le acque reflue derivanti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di "piccole aziende agroalimentari".

Non sono inoltre idonei all'utilizzazione agronomica diretta il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.

### **Articolo 123. Dosi di applicazione**

Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 115, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.

Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le acque reflue possono essere utilizzate nei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre in ZVN, fino ad un quantitativo massimo di 400 m<sup>3</sup> per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri.

### **Articolo 124. Ulteriori prescrizioni**

In ragione di particolari situazioni locali, anche sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino competenti, possono essere previste misure più restrittive di quelle contenute del presente regolamento.

## **CAPO X – RISPETTO SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

### **Articolo 125. Colture Agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco può imporre con ordinanze apposite, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture ed ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

### **Articolo 126. Atti vietati sulle strade e sul terreno**

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno su uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati e liberi nel loro raccordo con le principali cavalette di sfogo.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 Settembre 1918 n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della legge 12 Febbraio 1952 n. 126, nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08 Dicembre 1933 n. 1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) il percorso con trattori cingolate che non siano provviste di sovrappattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale;
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia o altri detriti imbrattanti, è tenuto a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti: bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

E' vietato gettare carogne di animali nei canali o fossi o comunque abbandonarle in altri luoghi.

Nel caso di accertato imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene e il decoro della pubblica via.

### **Articolo 127. Uso e smaltimento del cemento amianto (eternit)**

I manufatti di cemento – amianto (eternit) siano essi coperture, vasche, tubazioni o altro, che si presentino in condizioni di non integrità con il rischio di dispersione di fibre nell'ambiente sotto forma di polveri o frammenti vanno rimossi e smaltiti, previa attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato il riutilizzo per qualsiasi uso di manufatti in cemento amianto, anche se integro, ricavato dalla demolizione di altri manufatti.

Per violazioni alle norme di cui al presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dalla specificata legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

### **Articolo 128. Utilizzazione di inerti**

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie sono considerati rifiuti speciali e come tali non possono essere riutilizzati tal quali per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Un loro eventuale utilizzo è subordinato al ritiro e trattamento da parte di ditta autorizzata.

Per violazioni alle norme di cui al presente articolo oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dalla specificata legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

### **Articolo 129. Emissione di odori molesti**

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Qualora pervengano segnalazioni o lamentele da singole persone o da una pluralità di persone, circa la presenza di odori fastidiosi, previo accertamento da parte del competente personale, l'Amministrazione con apposito provvedimento disporrà la misura ritenuta più idonea per eliminare, e se ciò non fosse possibile ridurre gli odori di cui trattasi, a totali spese del proprietario degli immobili.

Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l'inottemperanza al provvedimento di adeguamento da parte dell'Amministrazione competente, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita dal presente regolamento.

### **Articolo 130. Detenzione di animali da cortile**

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.

I medesimi debbono altresì, oltre a rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, devono evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di rumori e odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza e/o altro.

### **Articolo 131. Norme relative ai comuni pericoli**

È vietato:

- a. esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
- b. danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
- c. lavare indumenti o lavarsi personalmente nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
- d. convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride;
- e. gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- f. apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
- g. svolgere qualsiasi privata attività che comporti l'occupazione anche temporanea del suolo senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
- h. gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.

Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali e comunque dalle pertinenze di fabbricati in genere, deve essere assicurato, a cura dei proprietari, il costante deflusso delle acque piovane.

È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.

## **CAPO XI - SANZIONI**

### **Articolo 132. Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione**

Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 ad eccezione della violazione all'art. 16 comma 1 per la quale si applica la normativa del codice della strada.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non specificamente sanzionate, sono conciliabili in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le trasgressioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa stabilita per tutti gli articoli in misura fissa pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Per tutti gli articoli del presente Regolamento, nel caso venga reiterata allo stesso contravventore la stessa infrazione, entro un periodo temporale di 12 mesi, la sanzione amministrativa conseguente sarà comminata in misura doppia rispetto a quanto stabilito.

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.

### **Articolo 133. Accertamento delle sanzioni**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

### **Articolo 134. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art.650 del Codice Penale).

### **Articolo 135. Omessa ottemperanza alle ordinanze**

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente nelle materie contenute nel presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero salvo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria determinata nella misura massima di totali € 500,00 (cinquecento/00), non direttamente conciliabile

### **Articolo 136. Sequestro e custodia di cose**

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/07/1982, n 571.

Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Articolo 137. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione o del titolo equivalente**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una autorizzazione o concessione o titolo equivalente rilasciato dal Comune, sarà inflitta la sospensione del provvedimento autorizzatorio nei seguenti casi:

- a. per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrae fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## **CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 138. Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione in Consiglio Comunale, quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ed abroga tutti regolamento di polizia rurale in vigore, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.



DATA: 12/03/2021 REV: 00 NOME FILE: 00\_5000\_Dato\_F1 BASE CARTOGRAFICA: CTRN aggiornato a dicembre 2018

LEGENDA

- SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O PRIVATE DI INTERESSE GENERALE
Zona A - residenziale di urbanizzazione consolidata nei centri storici
Zona Fa - aree per servizi ed attrezzature per l'istruzione
Zona Fbc - aree per servizi ed attrezzature di interesse comune civile
Zona Fbr - aree per servizi ed attrezzature di interesse comune religioso
Zona Fc - aree per servizi ed attrezzature a parco e per il gioco e lo sport
Zona Fd - aree per parcheggi
Zona Ff - aree per servizi cimiteriali
Zona Fg - agricole con elevato valore ambientale e paesaggistico
Percorsi ciclopedonali esistenti
Confine comunale

AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE E DA GRUPPI SENSIBILI

- 1 Scuola materna Monumenti di Caduti
2 Scuola materna San Giovanni Battista
3 Scuola materna Santa Caterina in località Ramon
4 Scuola materna San Pio X di Castione
5 Scuola elementare A. Nazzari in località Ramon / Palestra comunale di Ramon / Area parco Bacchiglione
6 Scuola elementare G. Zanella località Castione
7 Scuola elementare Giovanni Pascoli
8 Scuola elementare Giovanni XXIII località Bessica / Palestra comunale di Bessica
9 Scuola media G.B. Novello / Palestra comunale di Loria / Sala polifunzionale
10 Municipio
11 Centro culturale / Centro sociale "Noi"
12 Cimitero di Bessica
13 Cimitero di Castione
14 Cimitero di Ramon
15 Cimitero di Loria
16 Impianti religiosi
17 Centro sociale / Centro giovani / Biblioteche F. Pinatello
18 Campo di calcio di Loria
19 Impianti sportivi comunali
20 Campo di calcio di Ramon / Area Ionzo
21 Campo di calcio di Castione
22 Palestra comunale di Castione
23 Impianto polivalente Loria / impianti sportivi non agonistici
24 Campi da calcio Bessica
25 Chiesa San Bartolomeo / Oratorio parrocchiale di Loria
26 Chiesa San Giovanni Battista
27 Chiesa San Francesco
28 Chiesa Beata Vergine della Salute
29 Chiesa di Castione
30 Asilo "Circolo 'Noi'"
31 Zona Fa - Scuola elementare Castione
32 Parco via Bessica
33 Parco via Don F. Conditto
34 Parco via A. Manzoni
35 Parco via Bacchiglione
36 Parco via Fregio
37 Parco via Monte Cristallo
38 Parco via Baroni
39 Parco Sottopiano Primavera
40 Parco Comunale
41 Parco via Paganu Luciani
42 Parco via 2 Giugno
43 Sentiero naturalistico e pertinenze
44 Casa Associazioni
45 Parco via Vitini / De Gasperi
46 Zona produttiva Castione: via Giovanni Falcone, viale Marco Raggi, viale Paolo Borsellino
47 Parco via Sile
48 Area verde / area a verde/parco via Muson
49 Parco via baroni
50 Parco sul Mulino dei Sassi
51 Parco via Analfio
52 Parco via F. Duca
53 Parco via A. Marchesani





Allegato F.2 scala 1:5000



Il Sindaco: Simone Raggio
Il Responsabile settore ambiente: Geom. Fabio Patrizzi

DATA: 12/03/2021 REV: 00
NOME FILE: 00\_5000\_00a\_F2
BASE CARTOGRAFICA: CTRM aggiornato a dicembre 2018


LEGENDA

- SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE O PRIVATE DI INTERESSE GENERALE
Zona A - residenziale di urbanizzazione consolidata nei centri storici
Zona Fa - aree per servizi ed attrezzature per l'istruzione
Zona Fbc - aree per servizi ed attrezzature di interesse comune civile
Zona Fbr - aree per servizi ed attrezzature di interesse comune religioso
Zona Fc - aree per servizi ed attrezzature a parco e per il gioco e lo sport
Zona Fd - aree per parcheggi
Zona Ff - aree per servizi cimiteriali
Zona Fg - agricole con elevato valore ambientale e paesaggistico
Percorsi ciclopedonali esistenti
Confine comunale

AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE E DA GRUPPI SENSIBILI

- 1 Scuola materna Monumenti di Caduti
2 Scuola materna San Giovanni Battista
3 Scuola materna Santa Caterina in località Ramon
4 Scuola materna San Pio X di Castione
5 Scuola elementare A. Nacchiesari località Ramon / Palestra comunale di Ramon / Area parco Bacchiglione
6 Scuola elementare G. Tonello località Castione
7 Scuola elementare Giovanni Pascoli
8 Scuola elementare Giovanni XXIII località Besica / Palestra comunale di Besica
9 Scuola media G.B. Novello / Palestra comunale di Loria / Sala polifunzionale
10 Municipio
11 Centro culturale / Centro sociale "Noi"
12 Cimitero di Besica
13 Cimitero di Castione
14 Cimitero di Ramon
15 Cimitero di Loria
16 Impianti telefonici
17 Centro sociale / Centro giovani / Biblioteche F. Pinatello
18 Campo di calcio di Loria
19 Impianti sportivi comunali
20 Campo di calcio di Ramon / Area Ionzo
21 Campo di calcio di Castione
22 Palestra comunale di Castione
23 Impianto polivalente Loria / Impianti sportivi non agonistici
24 Campi da calcio Besica
25 Chiesa San Bartolomeo / Oratorio parrocchiale di Loria
26 Chiesa San Giovanni Battista
27 Chiesa San Francesco
28 Chiesa Beata Vergine della Salute
29 Chiesa di Castione
30 Asilo "Circolo Noi"
31 Zona Fa - Scuola elementare Castione
32 Parco via Berta
33 Parco via Don F. Conadina
34 Parco via A. Manzoni
35 Parco via Bacchiglione
36 Parco via Fregio
37 Parco via Monte Cristallo
38 Parco via Baroni
39 Parco Sottopopolazione Primavera
40 Piazza Comunale
41 Parco via Papa Luciani
42 Parco via 2 Giugno
43 Sentiero naturalistico e pertinenziale
44 Casa Associazioni
45 Parco via Vitini / De Gasperi
46 Zona produttiva Castione: via Giovanni Falcone, viale Marco Raggi, viale Paolo Borsellino
47 Parco via Sile
48 Area verde / area a verde/parco via Muson
49 Parco via Baroni
50 Parco sul Mulino dei Sassi
51 Parco via Alfiato
52 Parco via E. Duini
53 Parco via A. Marchesani





**LEGENDA**

-  Zone di ripopolamento e cattura (Piano Faunistico Venatorio Provinciale)
-  Confine comunale

**RPR**  
**REGOLAMENTO**

**Allegato R**  
 scala 1:10000

Il Sindaco:  
 Simone Baggio

Il Responsabile settore ambiente:  
 Geom. Fabio Pelizzari

Amministratore  
 Gruppo di lavoro  
 Redattore  
 elaborato

DATA: 08/03/2021    REV: 00



**REGOLAMENTO COMUNALE  
 DI POLIZIA RURALE**

**PLANIMETRIA ZONE DI RIPOPOLAMENTO  
 E CATTURA: INTERO TERRITORIO COMUNALE**

